

ALLEGATO B

CAPITOLATO SPECIALE

per il servizio di noleggio di tre elicotteri nell'ambito del servizio di elisoccorso per il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano

INDICE

INDICE	2
DEFINIZIONI – GLOSSARIO - ABBREVIAZIONI	4
DISCIPLINA NORMATIVA E CONTRATTUALE	8
Art. 1 - Oggetto e durata	8
Art. 2 - Ammontare	9
Art. 3 - Natura del contratto e legislazione applicabile	10
Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto	11
Art. 5 - Subappalto	12
Art. 6 - Gestione del servizio	12
Art. 7 - Obblighi della DA nell'esecuzione del servizio	13
Art. 8 - Leggi sul lavoro, previdenza sociale, dei contratti collettivi di lavoro	14
Art. 9 - Responsabilità	15
Art. 10 - Cauzione definitiva	15
Art. 11 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	15
Art. 12 - Assicurazioni e risarcimento danni	15
Art. 13 - Assistenza antincendio	17
Art. 14 - Caratteristiche da possedersi da parte della DA	17
Art. 15 - Permanenza delle caratteristiche della DA	18
Art. 16 - Condizioni economiche	18
Art. 17 - Fatturazione, pagamenti, sospensione dei pagamenti, revisione dei prezzi	18
Art. 18 - Penali	20
Art. 19 - Recesso unilaterale dal contratto	23
Art. 20 - Obblighi da adempiere	24
Art. 21 - Oneri a carico della DA	26
Art. 22 - Iscrizioni obbligatorie	27
Art. 23 - Vincoli contrattuali	27
Art. 24 - Domicilio legale e trattamento dei dati personali	28
Art. 25 - Contenzioso	28
Art. 26 - Rinvio alla legislazione nazionale	28
DESCRIZIONE TECNICA	29
Art. 27 - Requisiti e adempimenti del personale	29

Art. 28 - Interventi contemplati	30
Art. 29 - Zona operativa di competenza	30
Art. 30 - Coordinamento dell'attività	31
Art. 31 - Orario di attività e modalità di svolgimento del servizio	31
Art. 32 - Stato operativo dell'elicottero e della base operativa	33
Art. 33 - Radiocomunicazioni.....	34
Art. 34 - Equipaggiamento di bordo	34
Art. 35 - Aeromobili	35
Art. 36 - Manutenzione degli elicotteri.....	36
Art. 37 - Personale dell'equipaggio di missione a carico della SA.....	37
Art. 38 - Equipaggio della DA.....	37
Art. 39 - Turnazione	41
Art. 40 - Competenze.....	41
Art. 41 - Addestramento ed aggiornamento del personale.....	42
Art. 42 - Dotazioni ed incombenze a carico dell'Ente appaltante.....	43
ALLEGATO " 1 "	44
ALLEGATO "2"	48
ALLEGATO "3"	50

DEFINIZIONI – GLOSSARIO - ABBREVIAZIONI

Le voci qui riportate si riferiscono esclusivamente ai termini utilizzati in questo contesto per la stesura del presente Capitolato Speciale. Sono omesse le definizioni dei termini di carattere generale utilizzati nel testo e riportate nei disposti regolamentari applicabili alla gara in oggetto, dove possono essere reperite ove se ne presentasse l'esigenza.

Aeromobile: l'elicottero adibito al servizio di elisoccorso; nel seguito verranno usate indistintamente le dizioni di "aeromobile" ed "elicottero".

Ambiente con caratteristiche orografiche analoghe a quelle della Provincia Autonoma di Bolzano: zone di operazioni in ambiente montano caratterizzate da rilievi con altitudini superiori a 3000 metri s.l.m.

ASDAA: Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

Associazione Temporanea d'Imprese: Gruppo di imprese che si associano per offrire il servizio (A.T.I.). Nel testo sarà usata anche la dizione Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.).

Autorità Aeronautica: Ente a cui compete per disposizioni di legge o regolamento la certificazione e la sorveglianza delle attività tecniche ed operative delle Imprese/Ditte Esercenti di Trasporto Aereo di Passeggeri. In Italia è l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).

Aviosuperfici (ivi comprese le elisuperfici): sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonché delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni (art. 701 C.N.).

Certificato di Navigabilità: documento comprovante l'idoneità dell'aeromobile alla navigazione lo status manutentivo e di configurazione dell'aeromobile in accordo alla EASA Parte M; di seguito indicato come C.N.

Centrale Provinciale Emergenza (CPE): centrale operativa che dispone l'intervento dell'elicottero, stabilisce la tipologia della missione e coordina l'intervento. Nel testo è indicata anche come CPE o Centrale Operativa Provinciale o Centrale Operativa.

Centrale Operativa (CO): centrale operativa di altra Provincia/Regione/Stato, che – previa richiesta alla Centrale Provinciale Emergenza (CPE) e dopo il relativo nulla osta – gestisce e coordina l'intervento. Nel testo è indicata anche come CO o Centrale Operativa.

CS: Certifying Staff

Direttore di esecuzione: provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante ed assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Ditta Partecipante: impresa/ditta che concorre alla gara per l'assegnazione del servizio oggetto del presente bando di gara (di seguito indicata anche come DP).

Ditta Aggiudicataria: impresa/ditta/ATI/RTI che si aggiudica l'appalto per la fornitura del servizio in oggetto. Nel testo indicata anche come "Impresa aggiudicataria", "Ditta", "Impresa" e con l'abbreviazione DA

Durata della missione di volo: sommatoria dei periodi di volo necessari al completo svolgimento di una missione di volo.

Eliambulanza: elicottero attrezzato per l'effettuazione di operazioni HEMS e/o Air Ambulance.

Elisoccorso: insieme delle operazioni HEMS come definite nel Reg. EU 965/2012. L'attività può prevedere anche operazioni HEMS HEC, elisoccorso in montagna (escluso SAR).

ELT - Emergency Locator Transmitter: Radiolocalizzatore di emergenza.

ENAC: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.

Ente appaltante: vedi Stazione Appaltante.

Equipaggio di missione: Insieme dei componenti la missione di soccorso, costituito dal personale della DA (pilota/i e technical crew member), dal personale sanitario (medico di emergenza, soccorritore e/o infermiere), dal personale Tecnico BRD-AVS o CNSAS per le missioni di soccorso in montagna (Tecnico di elisoccorso, unità cinofila e Tecnico speleo-subacqueo).

Flight Recorder: Registratore di volo.

- FDR Flight Data Recorder (Registratore Dati di Volo)
- CVR Cockpit Voice Recorder (Registratore Voce di Cabina)
- UMS Usage Monitoring System (Sistema di monitoraggio d'uso)

Fuori servizio: Condizione di non operatività di un aeromobile dovuta a cause intrinseche al mezzo stesso (avarie, manutenzione, ecc.), ovvero a particolari carenti condizioni operative della base o del personale oppure a condizioni meteorologiche che non consentono l'operatività.

Giorni di riposo: Giorni consecutivi, durante i quali il Pilota è libero da qualsiasi impegno di servizio per conto dell'operatore. Il singolo giorno di riposo comprende due notti locali.

Giorni di impiego – Giorni di servizio: Giorni consecutivi, durante i quali il personale di condotta è in servizio come richiesto dall'operatore aereo.

HELI – Flugrettung Südtirol EO/ Elisoccorso Alto Adige ODV: Ente che indice l'affidamento in questione e ne gestisce il contratto. Nel testo è indicato anche come Ente Appaltante o Stazione Appaltante (in sigla SA)

HJ: periodo del giorno compreso dal sorgere del sole al tramonto.

HEMS technical crew member (TCM): tecnico come definito nel Reg. EU 965/2021. Nel testo è citato anche come Tecnico di bordo.

HN: periodo del giorno compreso dal tramonto al sorgere del sole.

Manutenzione: insieme di attività periodiche ed occasionali, diverse dai controlli prevolo, necessarie a garantire l'efficienza degli elicotteri. Comprende sia la manutenzione ordinaria/programmata sia quella straordinaria (manutenzione correttiva di imprevisti, adeguamento e messa a norma, ecc.). Nel termine viene inclusa anche l'attività dedicata alla manutenzione della componente delle base operativa HEMS affidata alla DA.

Medico di elisoccorso: medico di emergenza, che oltre ai requisiti legali e organizzativi e all'esperienza pluriennale, ha competenze in materia di alpinismo e soccorso e la formazione iniziale e ricorrente prevista per operare a bordo dell'elicottero di elisoccorso.

Missione di soccorso: attività di soccorso svolta dall'equipaggio dell'elicottero che è compresa dal momento della accettazione di intervento dichiarato dalla CPE fino al termine dell'esigenza. Può essere a carattere primario o secondario.

Missione di soccorso diurna (HJ±30): Missione di volo svolta in orario compreso fra 30 minuti prima dell'alba e 30 minuti dopo il tramonto, secondo le effemeridi locali.

Operatore aereo: impresa avente come attività il Trasporto Aereo ed in possesso dei requisiti Tecnico operativi certificati da ENAC o da altra Autorità Aeronautica estera competente per assicurare l'esercizio dei propri aeromobili in rispondenza ai requisiti delle norme applicabili. Nel testo compare anche come "Operatore".

Operazioni di prevolo: insieme delle attività svolte dal personale (controlli aeromobile, allestimento sanitario, compilazione HTL e del foglio di carico e centraggio, pianificazione, briefing, ecc.) per preparare l'elicottero alla missione.

Operazioni di post-volo: insieme delle attività svolte sull'aeromobile dal personale (controlli aeromobile, rifornimento, compilazione HTL, rapporti missione, allestimento sanitario, ecc.) a seguito dell'esecuzione di una missione.

Operazioni al verricello: insieme delle attività effettuate con l'uso del verricello di soccorso per le operazioni HEMS e regolamentate dalla normativa in vigore.

Passeggeri sanitari: medici di emergenza, soccorritori ed infermieri messi a disposizione dalla SA, costituenti la componente membri di equipaggio di missione sanitario.

Periodo di riposo: periodo di tempo nel quale il personale di condotta è libero da qualsiasi impegno.

Personale soccorritore: soccorritori appartenenti a Enti ed Organizzazioni legalmente riconosciuti a partecipare nelle attività di soccorso in montagna.

Personale Tecnico: personale esecutore della manutenzione. In uso anche per indicare i Tecnici soccorritori del BRD – AVS (Bergrettungsdienst im Alpenverein Südtirol) e del CNSAS (Corpo Nazionale

Soccorso Alpino e Speleologico) o altre figure riconosciute e idonee costituenti la componente passeggeri tecnici dell'equipaggio di missione.

Referente di area: persona nominata dalla DA avente funzioni di interlocutore con la SA.

Responsabile Medico di Base: medico designato dal Responsabile Medico Elisoccorso, quale contatto e punto di riferimento per tutti i problemi nel settore medico e tecnico-sanitario della base operativa HEMS di competenza.

Responsabile Medico Elisoccorso: medico designato dal Consiglio Direttivo della HELI – Elisoccorso Alto Adige ODV, che provvede alla realizzazione degli obiettivi strategici dell'associazione, in particolare per quanto riguarda il settore medico e tecnico-sanitario.

RTI: Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Vedere anche Associazione Temporanea di Imprese.

Servizio di elisoccorso: complesso di attività, personale, mezzi, attrezzature, dotazioni e altre risorse utili a soddisfare i contenuti del presente Capitolato Speciale.

Stazione Appaltante: in sigla SA. Vedere HELI – Flugrettung Südtirol EO / Elisoccorso Alto Adige ODV, è l'Ente che indice la gara per l'affidamento in questione e ne gestisce il contratto. Nel testo è indicato anche come Ente Appaltante o Stazione Appaltante.

Tempo di servizio: qualsiasi periodo di tempo che intercorre tra la presentazione del pilota alla base di stazionamento dell'elicottero a disposizione dell'operatore nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni. Nel tempo di servizio è compreso quello occorrente per l'espletamento di tutte le attività necessarie alla preparazione del volo e quello occorrente per le attività da espletarsi alla fine dell'attività di volo. È inoltre compreso il tempo necessario per l'apertura e la chiusura della base ove queste vengano effettuate dal personale di volo.

Tempo di volo: tempo trascorso ai comandi quale membro di equipaggio di condotta che va computato dal momento dell'inizio della rotazione del rotore o dei rotori, fino al momento del loro arresto.

UCV: Unità cinofile da valanga

PARTE PRIMA

DISCIPLINA NORMATIVA E CONTRATTUALE

Art. 1 - Oggetto e durata

Il presente Capitolato Speciale disciplina il servizio di noleggio di tre elicotteri per il servizio di elisoccorso compresi i relativi servizi aeronautici nell'ambito della Provincia Autonoma di Bolzano, da espletarsi nelle modalità, con il personale ed i mezzi analiticamente descritti nei successivi articoli e negli allegati. Il servizio di elisoccorso è funzionalmente collegato ai mezzi del Servizio Aziendale di Emergenza Medica, già operanti sul territorio ed è coordinato dalla Centrale Provinciale Emergenza secondo i vigenti protocolli operativi, in aderenza alla Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30 ed alle altre norme di Legge.

Oggetto del presente affidamento è:

1. il noleggio di tre elicotteri per il servizio di elisoccorso, comprensivo della prestazione e del mantenimento in efficienza dei tre elicotteri equipaggiati, dei relativi servizi aeronautici, dei servizi e strutture di supporto quale, a titolo esplicativo ma non esaustivo, carburante, da erogarsi nelle modalità e con i mezzi previsti dal presente Capitolato;
2. l'impiego di personale di adeguata competenza ed esperienza di volo (piloti e TCM) e di tecnici di manutenzione messi a disposizione dalla DA, in abbinamento al personale sanitario reso disponibile dall'ASDAA e/o dalla HELI – Elisoccorso Alto Adige ODV, a personale tecnico esperto di elisoccorso appartenente al CNSAS o al BRD-AVS (entrambi soci della HELI – Elisoccorso Alto Adige ODV) per interventi in ambiente montano e ambiente ostile ed impervio, o ad altro personale soccorritore appartenente ad Enti ed Organizzazioni legalmente riconosciuti a partecipare nelle attività di soccorso (in parte anch'essi soci della HELI – Elisoccorso Alto Adige ODV);
3. la gestione dei depositi e degli impianti di rifornimento delle tre basi HEMS provinciali:
 - base di Bolzano sita in Via Lorenz Boehler 3 - 39100 BOLZANO;
 - base di Bressanone sita presso l'ospedale di Bressanone, Via Dante 53/A - 39042 BRESSANONE;
 - base di Lasa sita presso la ditta HOPPE S.p.A., Zona Industriale 35 - 39023 LASA.I depositi carburante e gli impianti di rifornimento saranno consegnati alla DA corredati da dichiarazioni di rispondenza alle norme in vigore;
4. la prestazione del servizio antincendio presso le basi ove è richiesta dalla normativa vigente e su specifica indicazione della SA.

La prestazione a carico della DA si considera a tutti gli effetti unica ed inscindibile.

Con riferimento agli interventi con personale Tecnico esperto di elisoccorso appartenente al CNSAS o al BRD-AVS (entrambi soci della HELI – Elisoccorso Alto Adige ODV) per interventi in ambiente montano e ambiente ostile ed impervio, si sottolinea, che in Provincia di Bolzano si opera con il cosiddetto sistema "pick up". Questo significa, che il tecnico esperto di elisoccorso per la zona di intervento di propria competenza viene preso a bordo con sistema di rendez-vous. Il vantaggio di questo sistema è la maggiore sicurezza dovuta al fatto che a bordo c'è sempre personale che conosce bene la zona di intervento.

Il servizio dovrà essere garantito con elicotteri attivi tutti i giorni dell'anno presso le basi operative HEMS messe a disposizione dall'Amministrazione Provinciale di Bolzano o dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige o dalla SA.

Sarà data evidenza dell'approvazione/certificazione dell'ENAC relativa alle elisuperfici/eliporti al servizio delle basi operative HEMS, ed agli eliporti/elisuperfici gestite della rete della Provincia Autonoma di Bolzano. Sarà fornita evidenza documentale relativa all'esistenza del presidio/servizio antincendio presso le elisuperfici/eliporti ove questa è d'obbligo (approvazione/decreti istitutivi/certificati).

La SA si riserva la facoltà di trasferire le basi, nel corso della vigenza del contratto, presso altra sede idonea al servizio. In tale evenienza la DA provvederà alla fornitura del servizio compresa la gestione dei depositi e degli impianti di rifornimento della/e nuova/e basi HEMS e alla fornitura dell'assistenza antincendio ove richiesto. Gli eventuali oneri a carico della Ditta dovranno essere adeguatamente documentati e saranno oggetto di preventiva negoziazione ed approvazione tra le parti.

Salvo quanto riferito esplicitamente all'attività della singola base, le norme del presente Capitolato si applicano indistintamente alle tre basi sopra citate e, in caso di eventuale trasferimento, alle nuove basi HEMS.

Il contratto avrà durata di quattro anni e tre mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Entro due anni dall'inizio del servizio, la DA dovrà sostituire gli elicotteri utilizzati con altri di ultimissima generazione, nuovi di fabbrica, dello stesso tipo ma di modello evolutivo dell'elicottero proposto per il primo periodo, come meglio specificato nei successivi articoli del presente Capitolato. Saranno oggetto di valutazione qualitativa le offerte che prevedono l'entrata in servizio dei nuovi elicotteri prima della fine del biennio.

Alla scadenza naturale dell'appalto sarà facoltà dell'Ente appaltante dar prosecuzione al contratto sino ad un massimo di ulteriori quattro anni e nove mesi, previa verifica della sussistenza delle ragioni di convenienza, anche economica.

L'eventuale richiesta di prosecuzione sarà trasmessa alla DA almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC).

Alla scadenza dei primi quattro anni e tre mesi o alla scadenza del periodo di prosecuzione l'impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all'espletamento di un nuovo appalto e comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del contratto.

Il servizio dovrà essere reso operativo contemporaneamente su tutte le basi HEMS.

Gli allegati del presente Capitolato ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Ammontare

Ammontare

L'importo è determinato in € 56.176.500,00 = al netto dell'IVA, di cui:

€ 35.281.800,00 = per il canone di cui al punto 1 dell'art. 16;

€ 19.926.720,00 = per l'attività di volo di cui al punto 2 dell'art. 16;

€ 918.000,00 = per la prestazione antincendio di cui all'art. 13 per ogni base.

L'ammontare di cui sopra è comprensivo degli oneri previsti dal presente Capitolato, degli oneri di sicurezza per rischi da interferenze nell'ammontare minimo di € 49.980,00, quest'ultimi non soggetti a ribasso d'asta nonché di 1.980 ore annue (8.415 in 4 anni e 3 mesi) stimate complessivamente per le tre basi.

Nel periodo di vigenza contrattuale la SA ha la possibilità di affidare alla medesima DA "servizi complementari" riferiti al servizio in argomento e fino alla concorrenza del 50% del valore dell'appalto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un nuovo avviso pubblico di selezione.

La stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 50% del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la Stazione Appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

La composizione dell'importo delle prestazioni relative al servizio viene definita in dettaglio nell'avviso pubblico e nell'art. 16 del presente Capitolato.

Modalità di aggiudicazione

L'appalto in oggetto sarà aggiudicato a favore dell'offerta complessivamente più vantaggiosa, risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:

alla QUALITA' DEL SERVIZIO	- massimo punti	75
al PREZZO	- massimo punti	25
TOTALE punti	100	

Art. 3 - Natura del contratto e legislazione applicabile

La presente procedura è un affidamento di diritto privato con avviso pubblico di selezione basato sui principi del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023).

Oltre alle norme citate nel presente Capitolato, dovranno essere osservate le disposizioni di cui alla Legge Provinciale n. 21 del 17 agosto 1987 "Istituzione del servizio di pronto soccorso con eliambulanzze" ed al "Regolamento Provinciale concernente l'organizzazione del servizio di Pronto Soccorso con eliambulanza" emanato con D.P.P. 24 ottobre 2013, n. 30 e gli standard di equipaggiamento ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale del 18 luglio 2023, n. 598.

L'organizzazione e l'esecuzione del servizio, secondo le diverse competenze che fanno capo alla SA ed alla DA, dovrà ottemperare a quanto disposto in materia dagli organismi competenti, di cui si cita, sia pure in termini non esaustivi e senza pregiudizio di discipline future:

- D.M. 01 Febbraio 2006 - Norme di attuazione della Legge 02 Aprile 1968 n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio;
- Regolamento ENAC Infrastrutture a servizio dell'attività HEMS;
- Regolamenti EASA ed ENAC - sull'impiego, sui limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo per l'equipaggio di condotta degli elicotteri adibiti al trasporto aereo di passeggeri per collegamenti con piattaforme petrolifere, per servizio medico di emergenza e per attività di ricerca e soccorso in montagna;
- Regolamento ENAC - Costruzione ed esercizio degli Eliporti.
- D.M. n° 238 del 28.10.2007 - "Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici".
- Regolamento EU 965/2012 della Commissione del 5 ottobre 2012 e ss.mm.ii., che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento basico EU 216/2008 (abrogato e sostituito dal Regolamento EU 2018/1139) del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento EU 1321/2014 della Commissione Europea del 26 Novembre 2014 e ss.mm.ii. sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni;
- Norma EN 13718-1 2021 - Medical vehicles and their equipment - Air ambulances Part 1: Requirements for medical devices used in air ambulances;
- Norma EN 13718-2 2021 - Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 2: Operational and technical requirements of air ambulances;
- ICAO Annesso 19 (Second Edition) - Safety Management System;
- ICAO – Doc 9859 AN/474 – Safety Management Manual, Fourth Edition, 2018;
- ITO 2024/01-ONO "OPERAZIONI HEMS SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EU 2023/1020" Ed. n. 1 del 21/05/2024;

- Conferenza Stato-Regioni - Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Linee guida per l'organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero" – Repertorio n. 2200 del 3 febbraio 2005.

Per quanto non specificatamente riportato, ma correlato al corretto svolgimento del servizio in oggetto, si fa riferimento:

- alle norme e alle disposizioni operativo/manutentive e di sicurezza emanate dall'ENAC nonché ai requisiti dell'EASA applicabili;
- alle norme legislative e regolamentari di vario ordine e grado in vigore in Italia ancorché non citate nel presente documento.

La DA dovrà adeguarsi a sua cura e spese, per gli aspetti tecnici ed operativi, alle norme che regolano l'attività di HEMS e HAA.

Dovrà inoltre uniformarsi a propria cura e spese ad ogni ulteriore futura disposizione che venisse emanata dagli organi competenti, ed applicabile al servizio oggetto del presente Capitolato Speciale, fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile in tema di risoluzione per eccessiva onerosità.

Eventuali variazioni normative non potranno comunque incidere in riduzione dei parametri minimi definiti nel presente Capitolato Speciale o di quanto recepito in miglioria per offerta della DA.

Le norme citate nel presente Capitolato Speciale, dovranno essere osservate anche dagli operatori non nazionali. In particolare questi ultimi dovranno:

- dichiarare esplicitamente di essere a conoscenza, di accettare e di adeguarsi integralmente al disposto del Regolamento ENAC "INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' HEMS" ed alla ITO 2024/01-ONO "OPERAZIONI HEMS SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EU 2023/1020" Ed. n. 1 del 21/05/2024, tutti nell'edizione in vigore;
- adeguarsi in particolare ai sopra citati atti relativi ai servizi HEMS forniti da operatori non nazionali;
- presentare la documentazione da cui risulta che tra l'Autorità dello Stato di appartenenza e l'ENAC sia in essere, ove richiesto, la "delega di sorveglianza" delle operazioni;
- approvazione dell'Autorità Aeronautica dello Stato di appartenenza per lo sbarco ed imbarco di membri dell'equipaggio di missione dal volo stazionario e l'approvazione all'uso del verricello per lo sbarco/imbarco di infortunati;
- approvazione SPA.HHO;
- approvazione SPA.NVIS.

I piloti e i TCM dovranno essere in grado di comprendere ed essere compresi perfettamente durante le comunicazioni radio che intercorrono con gli altri membri dell'equipaggio e con gli operatori della CPE e/o delle CO.

I piloti, i TCM e i Tecnici di manutenzione in servizio presso le basi dovranno poter leggere e comprendere appieno le disposizioni emanate dall'ENAC e dagli altri Enti competenti in merito all'attività oggetto del servizio.

Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto:

- 1.1 Il presente capitolato speciale
 - i. parte prima - disciplina normativa e contrattuale
 - ii. parte seconda – descrizione tecnica e relativi allegati
- 1.2 Avviso pubblico – condizioni per la partecipazione e relativi allegati
- 1.3 Offerta economica
- 1.4 Offerta tecnica con tutta la documentazione presentata dalla ditta vincitrice per la procedura con offerta economicamente più vantaggiosa
- 1.5 DUVRI

Per l'interpretazione del contratto vale il principio che disposizioni più specifiche e più dettagliate prevalgono su quelle più generiche.

Le spese contrattuali sono a carico dell'impresa aggiudicataria ivi comprese le spese d'imposte e tasse per l'eventuale registrazione del contratto.

Art. 5 - Subappalto

La DA è tenuta ad eseguire in proprio i servizi e le prestazioni compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

È ammessa la possibilità di subappaltare a ditte esterne specializzate. In ogni caso non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

A tal fine la DA, in sede di presentazione dell'istanza di ammissione (Allegati A1 e A1bis) e della relativa documentazione, dovrà manifestare tale intenzione indicando le parti del servizio che intende subappaltare. L'attività di volo non può essere oggetto di subappalto.

In caso di violazione dei divieti, l'SA ha la facoltà di risolvere immediatamente il contratto per colpa della DA ponendo a carico dello stesso il risarcimento di ogni danno e spesa dell'SA.

Se durante l'esecuzione del servizio la SA ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, la DA dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore. La risoluzione di tale subappalto non darà diritto alla DA ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle forniture.

In ogni caso, la DA sarà ritenuta responsabile per tutte le prestazioni eseguite dai sub-appaltatori.

La DA dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora la DA non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore della DA.

Art. 6 - Gestione del servizio

La DA è tenuta a fornire capacità organizzativa, forza lavoro, attrezzature, materiali e supporti logistici nel pieno rispetto degli standard di settore riconosciuti, delle normative internazionali, delle leggi e dei regolamenti nazionali e locali presenti e futuri.

Attività

La DA dovrà fornire personale con la competenza gestionale adatta a garantire una soddisfacente prestazione del servizio, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

Controllo del lavoro

La DA dovrà implementare ogni necessaria procedura di controllo per assicurare il completamento nei tempi e nei modi indicati, delle attività che sarà tenuta a svolgere; inoltre dovrà pianificare e programmare il lavoro e l'impiego di risorse necessarie a mantenere la continuità del servizio.

Predisposizione di moduli di controllo del lavoro

Ogni attività svolta nell'ambito del contratto dovrà essere documentata approntando una modulistica opportuna, da sottoporre all'approvazione della SA al momento della stipula del contratto.

Obbligo di notifica all'Ente appaltante di eventi o situazioni che possano limitare o inibire la corretta prestazione del servizio

La DA ha l'obbligo di notificare immediatamente alla SA ogni evento e situazione che possa limitare o inibire la corretta prestazione del servizio. In caso di mancata notifica viene applicata la penale stabilita all'art. 18 a decorrere dalla data in cui si è venuta a creare la situazione che limita o inibisce la corretta esecuzione del contratto.

Istituzione di una biblioteca tecnico-operativa

La DA dovrà creare e mantenere aggiornata una biblioteca (ammesso anche in formato digitale) contenente la documentazione tecnico-operativa e la strumentazione di supporto alle attività previste nel contratto. Tale documentazione dovrà comprendere, tra l'altro, carte di navigazione, manuali relativi all'elicottero in linea di volo ed a quello di riserva, normativa e modulistica operativa, strumenti per la pianificazione dei voli, raccolta delle documentazioni relative all'elisuperficie/eliporto a servizio della base operativa con schede tecniche e monografiche degli impianti fissi e mobili affidati alla Ditta, raccolta della documentazione tecnica dell'elicottero in linea di volo e documentazione ufficiale comprovante la sua manutenzione, prescrizioni di aeronavigabilità e S.B., raccolta completa delle leggi e delle normative tecniche, di quelle relative alla navigazione aerea ed ai servizi oggetto del contratto, piani di sicurezza per la specifica Base con evidenza di valutazione del rischio relativa a condizioni di pericolo individuate localmente, documentazione di controllo della qualità, registri di tutto il personale soggetto ad addestramento gestito dalla DA, iniziale e ricorrente, con evidenza di effettuazione delle attività, registrazione aggiornata dei tempi di volo e periodi di servizio per ciascun pilota, tabelle delle effemeridi con evidenza della fonte editrice aeronautica, ecc. Per la mancata o incompleta istituzione viene applicata la penale stabilita all'art. 18

Registrazioni e rapporti

La DA dovrà conservare registrazioni relative allo svolgimento dei servizi e delle operazioni di manutenzione, al fine di poter preparare dei rapporti su tali argomenti secondo quanto indicato nel presente Capitolato.

La DA dovrà avere speciale cura di strutture, attrezzature ed oggetti ad essa consegnati dall'Ente appaltante. Eventuali danni causati da atti imputabili all'impresa aggiudicataria dovranno essere ripristinati a cura e spese della DA stessa.

Referente di area della DA per le basi operative HEMS

La DA fornisce alla SA i nominativi di un proprio referente unico per le tre basi e di un suo sostituto quale interfaccia per l'attività posta in essere, relativamente alle problematiche che non trovino adeguata soluzione a livello locale o che comunque attengano alla organizzazione complessiva del sistema e del servizio.

Almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, la DA è tenuta a comunicare i nominativi ed i recapiti del referente di area e del sostituto, individuati tra i piloti comandanti impiegati presso le basi. È auspicabile che il referente ed il sostituto, oltre a un'adeguata preparazione di carattere tecnico/operativa e logistica, abbiano una buona conoscenza di base delle dotazioni sanitarie. Il referente dell'area ed il suo sostituto dovranno rendersi disponibili, almeno 5 h/mese per elaborare protocolli operativi, affrontare problematiche relative all'andamento del servizio, assicurare standardizzazione operativa, attività formativa etc., su richiesta, semplice ed anche verbale, della SA.

In ogni caso il Direttore della HELI o un suo delegato, dovrà poter reperire immediatamente il FOPH e il CAMOPH dell'impresa aggiudicataria.

Art. 7 - Obblighi della DA nell'esecuzione del servizio

La DA ha l'obbligo di iniziare il servizio, entro il termine massimo di cui all'art. 23 del presente Capitolato garantendo la disponibilità e l'operatività dell'elicottero e dei supporti tecnico logistici necessari a soddisfarne anche l'intervento in occasione di emergenze di massa ed in località diverse dalla base operativa HEMS di assegnazione.

L'impresa aggiudicataria dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall'Ente appaltante per la stipula del contratto.

La DA:

- è tenuta a presentare **almeno 30** (trenta) giorni prima dell'inizio del servizio copia delle polizze assicurative di cui al successivo art. 12 e la documentazione degli elicotteri presentati nonché

le qualificazioni del personale (es. qualificazione di area) che non è stato possibile conseguire alla data di presentazione dell'offerta tecnica;

- è tenuta a presentare **almeno** 30 (trenta) giorni prima della messa in servizio degli elicotteri proposti per il secondo periodo, la documentazione di tali aeromobili e le certificazioni e/o abilitazioni/qualifiche del personale non ancora conseguite alla presentazione dell'offerta tecnica;
- è tenuta a svolgere tutte le azioni necessarie per il buon funzionamento della componente della base operativa ad essa affidata, della quale sarà pienamente responsabile e della quale dovrà in ogni occasione assicurare la perfetta efficienza;
- dovrà assicurare, con adeguata organizzazione, l'espletamento del servizio ad essa affidato nella misura più idonea, sollecita ed efficiente, mediante l'impiego di aeromobili, attrezzature e materiali della migliore qualità;
- dovrà curare che tutti gli obblighi assunti siano adempiuti e assicurare, in ogni occasione, il buon andamento del servizio;
- dovrà svolgere il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale, con personale numericamente e qualitativamente adeguato avente almeno le qualifiche indicate nell'offerta e con le modalità previste nella seconda parte del presente Capitolato Speciale.

La DA ha l'obbligo di garantire il servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali ed è tenuta, in caso di astensione dal lavoro parziale o totale da parte del personale dipendente e/o del personale delle ditte a cui è stato affidato il subappalto di prestazioni come da art. 5, a porre in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio assunto adeguandosi peraltro agli accordi della Commissione di Garanzia in merito agli scioperi e alle eventuali disposizioni dell'Ente appaltante.

Qualora, in assenza di interventi di precettazione da parte del Commissario del Governo, in diffinità agli accordi della Commissione di Garanzia e/o alle disposizioni di legge in materia, presso le basi l'astensione dal lavoro sia stata effettiva (e non virtuale) e la DA non sia riuscita a garantire l'operatività del servizio, la Stazione Appaltante applicherà alla DA la penale prevista dall'art. 18.

Art. 8 - Leggi sul lavoro, previdenza sociale, dei contratti collettivi di lavoro

Nella sua qualità di datore di lavoro, la DA dovrà, a sue totali cure e spese, provvedere al rispetto del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria, corrispondere al proprio personale le retribuzioni e le indennità da questo previste e a provvedere alle assicurazioni sociali di legge. Il CCNL va applicato anche ai dipendenti di Ditte non nazionali, integralmente per la parte normativa e per la parte economica salvo condizioni di miglior favore.

Qualora la DA sia anche titolare della manutenzione, dovrà altresì garantire lo stesso rispetto dei contratti e obblighi di legge per il proprio personale non prettamente di condotta.

La DA è tenuta a garantire che la ditta fornitrice dei servizi di manutenzione, se terza, rispetti gli obblighi contrattuali e di legge del proprio personale.

La DA si impegna, per il fatto stesso di aver partecipato alla gara, ad esibire, su semplice richiesta dell'Ente appaltante, entro dieci giorni la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi suddetti.

All'Ente appaltante resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro.

Qualora risulti che la DA non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi di cui al primo comma del presente articolo, la DA riconosce all'Ente appaltante la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sull'avere della medesima fino ad un massimo del doppio del canone mensile di cui all'art. 16, fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà dichiarato l'avvenuta regolarizzazione. Per tali importi

trattenuti la ditta non potrà pretendere somma alcuna per interessi, risarcimento danni o qualsiasi altro titolo.

È inoltre a carico della DA ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di sicurezza di igiene e medicina del lavoro. Resta inteso che l'Ente appaltante rimane del tutto estraneo ai rapporti che andranno a instaurarsi tra la DA e il personale da questa dipendente.

Art. 9 - Responsabilità

La SA, l'Amministrazione Provinciale e l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere per qualsiasi causa connessa al servizio oggetto del presente Capitolato Speciale, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nei corrispettivi del contratto e coperto dall'accensione di apposite polizze assicurative, stipulate dalla DA, così come regolamentato dall'art. 12 del presente Capitolato Speciale.

Art. 10 - Cauzione definitiva

È richiesta la costituzione di una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 il cui ammontare è pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Non si applicano in ogni caso i benefici previsti dalla normativa, che consentono di ridurre l'importo di tale cauzione.

In caso di riunione temporanea di concorrenti la cauzione definitiva è prestata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i mandanti.

La cauzione definitiva dovrà contenere la clausola di pagamento a semplice richiesta e la clausola di rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, del pagamento delle spese inerenti alle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, dell'eventuali maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto in danno della DA, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dalla DA rispetto alle risultanze della contabilità finale, salva la risarcibilità del maggior danno.

In caso di escussione totale o parziale dovrà essere ricostituita entro massimo 10 giorni pena la risoluzione del contratto.

Art. 11 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, la SA si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 C.C.) e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si rinvia a quanto previsto dalla legge 52/1991 (disciplina speciale sulla cessione dei crediti d'impresa), nonché dall'art. 120, comma 12, e allegato II.14, articolo 6, del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 12 - Assicurazioni e risarcimento danni

La DA dovrà assicurare gli elicotteri ed il personale dipendente nel rispetto della normativa di legge vigente e dei CCNL di categoria.

La DA è inoltre tenuta ad assicurare con franchigia massima del 3% i componenti l'equipaggio di missione sanitario ed i tecnici di elisoccorso, il paziente e l'eventuale accompagnatore secondo la tabella INAIL per un massimale pro capite non inferiore a € 3.000.000,00.- (tre milioni) per invalidità totale e/o parziale permanente, €3.000.000,00.- (tre milioni) per morte, e a € 300,00- (trecento) pro capite quale indennità giornaliera per ogni giorno di invalidità temporanea, con franchigia massima di 3 giorni, fino ad un massimo di 365 giorni. L'assicurazione è a copertura di ogni evento dannoso che avvenga nel corso delle attività di cui all'art. 28 e in ogni altra attività con esse direttamente o indirettamente collegate, anche non imputabile alle responsabilità della DA medesima, durante tutto l'arco di presenza presso la base di elisoccorso, durante i periodi di attesa delle chiamate, durante l'attività svolta a terra e in volo nell'ambito delle operazioni di emergenza e dell'attività addestrativa o comunque in qualsiasi attività rientrante nell'ambito del servizio. Dovranno essere previsti, tra gli altri, i rischi derivanti da malore, punture, morsi (per esempio di insetti, cani, ecc.) o altro, da operazioni con il verricello, da operazioni di sbarco-imbarco in hovering e quelli derivanti da operazioni di manutenzione e approvvigionamento di carburante, anche in caso di colpa grave del personale dipendente della DA.

Le polizze dovranno essere espressamente cumulabili con eventuali coperture assicurative già accese dalla SA, da personale dipendente/incaricato dalla SA oppure da terzi trasportati.

Oltre alle polizze assicurative qui sopra menzionate, la DA dovrà aver acceso polizze in conformità al Regolamento CE 785/2004, che tengano indenne la SA da ogni rischio derivante dall'esecuzione del servizio, determinati da qualsiasi causa, su fabbricati, materiali, attrezzature, impianti e opere varie e che preveda una garanzia di responsabilità civile verso terzi per danni provocati a cose o persone da atti eseguiti o ordinati da proprio personale, o comunque, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione del servizio con massimale unico combinato per aeromobile o evento non inferiore a € 25.000.000,00.- (venticinque milioni); sottolimito € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per evento e per annualità assicurativa per i rischi di guerra o assimilati relativamente alla sola RC terzi; relativamente alla RC vettore un sottolimito di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per ciascuno dei posti passeggero.

La polizza dovrà provvedere alla copertura per:

- assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi sulla superficie;
- assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi dagli aeromobili durante la giacenza;
- assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi in conseguenza di urto in volo;
- assicurazione della responsabilità civile del vettore verso terzi trasportati.

Le coperture assicurative per la responsabilità civile dovranno prevedere che siano considerati terzi anche la SA, l'ASDAA, il personale dipendente e non dipendente dalle Organizzazioni/Enti che compongono HELI, che partecipano all'attività per conto degli stessi, i loro volontari, i pazienti trasportati ed altri eventuali passeggeri.

I pazienti trasportati ed ulteriori passeggeri in soprannumero rispetto a quanto previsto nell'Allegato "1", fino al limite della capacità massima di trasporto prevista dal manuale di volo, dovranno comunque essere assicurati per quanto riguarda il rischio morte ed invalidità totale e parziale permanente secondo i termini di legge a cura e spese della DA.

L'estensione territoriale delle polizze dovrà comprendere: Italia, San Marino, Stato del Vaticano, Austria, Germania, Svizzera.

Copia di tutte le polizze, la cui durata dovrà coincidere con la durata contrattuale e con indicazione della data di decorrenza, dovrà essere consegnata dalla DA all'Ente appaltante almeno trenta giorni prima dell'inizio del servizio, pena la risoluzione del contratto. La DA è tenuta a fornire copia di tutti i rinnovi, appendici e comunque qualsiasi variazione contrattuale inerente alle polizze assicurative in

oggetto che non potranno mai risultare penalizzate rispetto alle condizioni stabilite dal presente Capitolato, pena la risoluzione del contratto.

Indipendentemente dalla gestione di un eventuale sinistro per responsabilità civile verso terzi da parte della compagnia assicurativa scelta dalla DA, la DA deve disporre di una procedura, che – premessa ed accertata la responsabilità oggettiva del personale e/o dei mezzi della DA – assicuri un risarcimento di danni, entro un limite di euro 20.000,00, entro e non oltre 60 giorni dalla relativa denuncia da parte del danneggiato e dalla presentazione della relativa documentazione.

Art. 13 - Assistenza antincendio

La DA è tenuta ad assicurare a propria cura e spese l'assistenza antincendio in conformità alle norme in vigore sulle elisuperfici/eliporti a servizio delle basi HEMS per le quali sussiste l'obbligo del servizio. Fornitura e costo del servizio di assistenza antincendio sono in capo alla DA anche qualora lo stesso risulti essere d'obbligo di legge per attività di volo (di qualsiasi genere) svolta fuori dall'orario di servizio della singola base o se la richiesta di assistenza è formulata dalla stessa DA.

In coerenza con le norme in vigore all'atto della stesura del presente Capitolato, le infrastrutture aeronautiche oggetto dell'affidamento devono essere dotate di *“presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio”* o *“servizio di salvataggio e antincendio”* rispettivamente nel caso di elisuperfici o di eliporti. Il servizio è attivo in coerenza con gli orari di operatività delle basi. Per le basi situate presso ospedali (Bressanone) l'orario del servizio deve coprire anche l'arco di operatività degli elicotteri in servizio presso le altre basi provinciali.

Ai fini del livello di protezione, per l'equipaggiamento di soccorso ed agenti estinguenti è fatto riferimento alla categoria antincendio H1. La DA è tenuta ad adempiere alle pratiche previste per l'attivazione del presidio/servizio delle basi ove questo non sia al momento attivo.

La fornitura del servizio comprende il personale addetto, le dotazioni e gli agenti estinguenti nelle prescritte quantità. La DA deve provvedere al reintegro degli agenti e materiali consumabili o deperibili. Tutto il personale addetto, costituito da almeno due unità in servizio, deve essere in possesso delle qualifiche/abilitazioni in conformità ai requisiti di qualificazione ed esperienza nei termini prescritti dalla normativa in materia. Lo stesso personale deve essere sottoposto ad addestramento ricorrente per cui la DA è tenuta a presentare il relativo programma. La DA tiene, presso la sede in cui il servizio è attivo, un registro nominativo degli addetti con evidenza delle presenze e dello stato dell'addestramento corrispondente.

Attualmente la fornitura da parte della DA è richiesta sulla base HEMS di Bolzano. La fornitura del servizio su altre basi HEMS può essere richiesta in vigenza di contratto, qualora sussistano le condizioni del requisito.

Art. 14 - Caratteristiche da possedersi da parte della DA

La DA dovrà rispondere ai requisiti stabiliti dalle disposizioni e dalle leggi vigenti relative al servizio in oggetto e dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legislazione in materia.

In particolare:

- della licenza di esercizio per lo svolgimento dell'attività di trasporto commerciale (CAT) rilasciata ai sensi del Regolamento UE 1008/2008;
- del certificato di Operatore Aereo (COA) per impresa di Trasporto Aereo, che comprenda l'approvazione SPA-HEMS per gli elicotteri che si intende impiegare nel servizio e per quello sostitutivo;
- dell'approvazione SPA-HHO relativa all'utilizzo del verricello di soccorso in operazioni HEMS per lo sbarco ed imbarco di membri dell'equipaggio di missione, materiale e il recupero infortunati;
- dell'approvazione SPA-NVIS;

- dell'approvazione ENAC e/o dell'Autorità Aeronautica estera competente della procedura in O.M. per lo sbarco ed imbarco dall'hovering dei membri dell'equipaggio di missione e il recupero di infortunati;
- del Certificato di Approvazione Part 145 con la Specifica delle abilitazioni ovvero se la manutenzione è assicurata da ditta diversa, il contratto di manutenzione, l'approvazione secondo la norma sopra citata e la Lista delle Operazioni Autorizzate (LOA) della società di manutenzione cooperante.

La DA si rende disponibile ad acquisire a propria cura e spese l'approvazione di cui a SPA.PBN.100 PBN Operations (a)(2) ponendo in essere tutte le attività/interventi previsti dal relativo disposto regolamentare.

Art. 15 - Permanenza delle caratteristiche della DA

La DA è tenuta, in corso di efficacia del contratto, a comunicare entro due (2) giorni all'Ente appaltante ogni eventuale variazione relativa alla propria sede legale, nonché delle altre fondamentali caratteristiche societarie.

In caso di revoca o sospensione delle licenze ministeriali e/o del Certificato di Operatore Aereo (COA) nonché di impossibilità, dovuta a qualsiasi causa, a proseguire l'attività secondo i canoni predisposti dal presente Capitolato, la DA ha l'obbligo di cessare immediatamente il servizio e di darne immediata comunicazione all'Ente appaltante che ha facoltà di disporre l'affidamento del servizio stesso per il periodo di sospensione delle autorizzazioni ministeriali o di impossibilità, a proseguire l'attività, ad altre Aziende del settore, addebitando gli eventuali maggiori oneri alla DA.

La DA è tenuta a trasmettere all'Ente appaltante, in coincidenza con l'occorrenza, copia di qualsiasi provvedimento o atto amministrativo endoprocedimentale emanato dalle Autorità/Enti Aeronautici competenti, relativo agli aeromobili in esercizio, al personale in servizio, a segnalazioni afferenti la sicurezza del volo che siano riferibili all'attività oggetto del presente Capitolato, alle elisuperfici/eliporti/basi HEMS di Bolzano, Bressanone e Lasa oppure all'impresa medesima.

L'Ente appaltante potrà disporre le verifiche più opportune direttamente o mediante terzi, presso le basi HEMS e/o presso la sede della DA per accertare il persistere dei requisiti previsti dal Capitolato Speciale e l'osservanza degli obblighi della DA.

La DA è pertanto tenuta ad accettare le verifiche ed i sopralluoghi oltre a fornire al Direttore della HELI o al suo delegato, la massima collaborazione, consentendo allo stesso la visione e/o l'estrazione in copia di qualsiasi atto o documento, qualora richiesto.

Ogni rilievo del Direttore della HELI, o del suo delegato, è notificato, in prima istanza, al referente di area.

Art. 16 - Condizioni economiche

Il costo del servizio è definito dalle seguenti componenti:

- 1) costo forfetario mensile per la tenuta a disposizione, presso ciascuna delle tre basi provinciali, di un elicottero in assetto di volo (esclusi quindi i costi relativi ad eventuali fermi per manutenzione e riparazione) comprensivo di equipaggio di condotta, TCM, tecnico di manutenzione. Tale costo comprende inoltre ogni altra spesa che la ditta dovrà sostenere per il rispetto di quanto richiesto dal presente Capitolato;
- 2) costo dell'attività di volo effettivo rapportata a 8.415 ore che, in via di ipotesi, si ritiene verranno effettuate globalmente dalle basi nel corso di vigenza contrattuale.

Art. 17 - Fatturazione, pagamenti, sospensione dei pagamenti, revisione dei prezzi

Fatturazione

La fatturazione dovrà avvenire con le seguenti modalità.

La DA provvederà ad emettere mensilmente fatture con effetti liberatori comprendenti:

- l'ammontare di importo fisso del canone mensile per quanto relativo al punto 1 dell'art. 16;
- l'ammontare dovuto per l'attività di volo effettivamente svolta presso le tre basi nel mese precedente a quello di fatturazione;
- motivazione e durata effettiva di eventuali Fuori servizio, Tecnici, Meteo o Organizzativi.

In caso di ATI, le singole imprese dell'associazione temporanea di imprese emetteranno fatture separate corrispondenti alle parti della prestazione dichiarata. Le fatture delle imprese mandanti dovranno essere sempre controfirmate dall'impresa capogruppo per accettazione (in caso di contestazioni tra le imprese dell'associazione temporanea in merito ai crediti, sarà il direttore dell'esecuzione del contratto a determinare l'ammontare dei crediti maturati dalle singole imprese dell'associazione).

Il compenso spettante alla DA sarà liquidato direttamente alla stessa con bonifico bancario su conto corrente dedicato - come disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie") - che la DA dovrà comunicare alla SA pena la risoluzione di diritto del contratto di appalto ex art. 1456 C.C.

Ciascuna fattura dovrà essere corredata della documentazione attestante l'attività svolta nel periodo di riferimento. Nello specifico dovrà essere trasmesso mensilmente copia del H.T.L./A.T.L. (Helicopter/Aircraft Technical Logbook) in formato digitale relativo agli elicotteri in servizio sulle singole basi oggetto del presente capitolato speciale.

La documentazione attestante l'attività svolta nel periodo di riferimento dovrà essere controfirmata dall'elisoccorritore o suo delegato. La SA non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando la DA non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dalla SA di cui al presente Capitolato per inadempienze contrattuali.

Le spese riguardanti eventuali bolli di quietanza sono a carico dell'Impresa.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a HELI – Elisoccorso Alto Adige ODV, Via Lorenz Boehler 3 - 39100 BOLZANO, c.f. 94106510210, P.IVA 02693900215, codice destinatario T04ZHR3,

Il periodo di volo, ai fini della determinazione del corrispettivo, viene calcolato dal momento di accensione del primo motore fino allo spegnimento dell'ultimo.

Pagamenti

I pagamenti saranno eseguiti a 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della fattura.

Si intendono ricevute il 15 (quindici) del mese tutte le fatture registrate dalla HELI tra il 1° e il 15° giorno, il 30 (trenta) del mese quelle registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.

Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento potranno essere corrisposti a decorrere dal 31° giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, solo a seguito di formale richiesta scritta da parte del fornitore (art. 1219 C.C.), inviata con raccomandata A.R. o PEC.

La richiesta di eventuali interessi moratori sarà considerata valida agli effetti del pagamento solo se riferita ad un'obbligazione già giuridicamente esistente e, quindi, solo se inviata in data successiva alla scadenza del termine sopra indicato. A tal fine farà fede la data del timbro postale riportata sull'avviso di ricevimento o della conferma di ricezione della PEC e, pertanto, le richieste inviate in data antecedente alla scadenza del suddetto termine, non saranno considerate titolo idoneo per procedere al pagamento degli interessi moratori.

La SA potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.) Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

La SA procederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'impresa aggiudicataria, previa esibizione da parte di quest'ultima della certificazione di regolarità contributiva DURC o – per imprese con sede fuori

dall'Italia - di un'attestazione di regolarità contributiva equivalente al DURC rilasciata dal competente organo del paese d'origine.

In caso di subappalto la DA si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Sospensione dei pagamenti

L'SA, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere i pagamenti alla DA cui sono state contestate inadempienze, fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non potrà avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa comunicazione. Fatta eccezione per quanto di seguito specificato.

In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni, dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell'appalto, il direttore dell'esecuzione ne ordina per iscritto il pagamento entro 15 (quindici) giorni all'appaltatore. Se l'appaltatore non osserva il termine di cui sopra, l'SA potrà pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate, i contributi previdenziali ed i premi assicurativi scaduti, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell'appalto, con le somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri già concessi a favore di altri creditori.

Qualora l'SA non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti del dell'appaltatore o subappaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui pagamenti fino al 20% dello stesso, fino a che l'Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione.

Revisione dei prezzi

Si rinvia alla normativa vigente in materia (art. 60 D.Lgs n. 36/2023).

Art. 18 - Penali

La penale non potrà superare complessivamente il dieci per cento dell'importo contrattuale.

Nel caso di superamento di qualsiasi termine contrattuale, salva comunque la facoltà della SA di risolvere il contratto, al fornitore potrà essere assegnato un termine per la consegna delle prestazioni, con applicazione della conseguente penale, imponendo le prescrizioni ritenute necessarie.

Resta altresì salvo il diritto della SA di risolvere il contratto, in corso di esecuzione dello stesso, in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio del direttore di esecuzione, possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione della prestazione.

Nei casi precedenti il direttore dell'esecuzione formula le contestazioni degli addebiti alla DA, assegnandole un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la DA abbia risposto, la SA, su proposta del direttore dell'esecuzione, dispone la risoluzione del contratto. Fermo restando quanto previsto in merito alla risoluzione del contratto e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, in aggiunta a quanto già indicato in altre parti del presente Capitolato Speciale sono applicabili le penali di seguito indicate che la SA si riserva, a sua discrezione e senza formalità, di applicare.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 126 del D.lgs n. 26/2023.

A) Per ritardato inizio del servizio

Oltre a quanto previsto specificatamente nei singoli articoli, per ogni giorno di ritardo nell'inizio del servizio rispetto alla data stabilita, sarà applicata, in danno della DA, una penale pari a € 10.000,00 (diecimila) per ogni base su cui si verifichi il ritardo, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni. Superato tale limite, l'Ente appaltante, escuterà la cauzione e potrà risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

B) Per disservizi tecnici o organizzativi

Nei casi di FUORI SERVIZIO TECNICO (FST) o ORGANIZZATIVO (FSO), qualunque ne sia la causa, dal momento della dichiarazione di fuori servizio non sarà riconosciuta la quota parte mensile

(canone mensile/30gg/12 ore X numero ore di mancato servizio)

per ogni ora o frazione di ora di mancato servizio.

Qualora l'elicottero in servizio non fosse operativo per Fuori servizio Tecnico, la Ditta deve garantire la continuità del servizio stesso alle medesime condizioni mettendo a disposizione, entro e non oltre 12 (dodici) ore consecutive successive alla segnalazione di non operatività, l'elicottero sostitutivo.

Dopo le prime 12 (dodici) ore consecutive oltre alla non corresponsione della parte di quota di canone fisso, sarà applicata una penale di importo pari alla quota parte mensile

(canone mensile/30gg/12 ore X numero ore di mancato servizio)

per ogni ora o frazione di ora di mancato servizio.

La stessa penale potrà essere applicata, a partire dalla prima ora dalla dichiarazione di FST, qualora l'indisponibilità dell'elicottero sia dovuta all'effettuazione, in orario di servizio, di interventi di manutenzione ordinaria o comunque procrastinabili.

Per ciascuna delle tre basi è ammesso un limite mensile di fermo macchina di 2 ore non cumulabili, per Fuori servizio Tecnico dovuto ad avaria (non per manutenzioni programmabili), esente da penali ma durante le quali non sarà riconosciuta la quota parte mensile (canone mensile/30gg/12 ore X numero ore di mancato servizio). Superato tale limite, scatteranno le penali di cui al presente paragrafo.

Per FSO imputabile alla DA, a partire dalla comunicazione, non sarà riconosciuta la quota parte mensile

(canone mensile/30gg/12 ore X numero ore di mancato servizio)

e sarà applicata una penale di importo pari alla quota parte mensile

(canone mensile/30gg/12 ore X numero ore di mancato servizio)

per ogni ora o frazione di ora di mancato servizio.

C) Astensione dal lavoro del personale della DA

Ove la DA non riuscisse a garantire la operatività del servizio a causa dell'astensione dal lavoro del proprio personale la SA non riconoscerà la quota parte mensile

(canone mensile/30gg/12 ore X numero ore di mancato servizio)

per ogni ora o frazione di ora di mancato servizio per quella base o basi, interessata/e dall'astensione dal lavoro.

Se l'astensione dal lavoro è avvenuta in difformità agli accordi della Commissione di Garanzia e/o alle disposizioni di legge in materia, la SA applicherà alla DA anche la penale calcolata secondo la seguente formula:

(2 X canone mensile/30gg/12 ore X numero ore di mancato servizio)

per ogni ora o frazione di ora di mancato servizio per quella base o basi, interessata/e dall'astensione dal lavoro.

D) Effettiva rispondenza all'offerta

Qualora la DA nel corso dell'esecuzione del contratto ponesse in essere prestazioni e/o risorse (aeromobile, personale, equipaggiamento, organizzazione utilizzata, prontezza operativa etc.) differenti in senso peggiorativo rispetto a quanto descritto in offerta e/o in dissonanza a quanto indicato nel

presente Capitolato, è insindacabile facoltà della SA valutare ogni più idonea misura a tutela dei propri interessi sino alla risoluzione unilaterale del contratto, compresi l'escussione della cauzione e l'addebito eventuale di ogni onere sopportato dalla SA in conseguenza dell'affidamento del servizio di Elisoccorso ad altro soggetto. Oltre a ciò, sono salve tutte le altre ed eventuali misure che l'Ente Appaltante intenderà porre in essere per tutelare il proprio interesse presso le sedi giudiziarie competenti.

E) Mancata notifica all'Ente appaltante di eventi o situazioni che possano limitare o inibire la corretta prestazione del servizio

In caso di mancata notifica alla SA di eventi o situazioni che possano limitare o inibire la corretta prestazione del servizio viene applicata una penale da un minimo di € 500,00/giorno ad un massimo di € 5.000,00/giorno a decorrere dalla data in cui si è venuta a creare la situazione che limita o inibisce la corretta esecuzione del contratto. È facoltà della SA comminare la penale, entro i limiti sopra fissati, avendo riguardo alla gravità della situazione creatasi a seguito dell'omissione.

F) Mancata o incompleta istituzione della biblioteca tecnico-operativa

In caso di mancata o incompleta predisposizione della biblioteca Tecnico-operativa viene applicata dalla SA una penale da un minimo di € 200,00/giorno ad un massimo di € 2.000,00/giorno per ogni giornata di inosservanza anche parziale agli obblighi indicati;

G) Impossibilità a contattare FOPH e/o CAMOPH

Nell'eventualità di riscontrata inadempienza dell'Impresa Aggiudicataria, l'Ente Appaltante ha facoltà di comminare una penale compresa tra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 5.000,00 per episodio, in relazione alla gravità del medesimo.

H) Variazione del personale della DA rispetto a quello presentato all'atto di firma del contratto

La DA potrà variare il personale presentato per l'espletamento del servizio solo a fronte di documentata indisponibilità dal singolo o dietro espressa autorizzazione dell'Ente appaltante. Ove mancasse l'autorizzazione o l'indisponibilità del singolo non venisse opportunamente documentata entro tre (3) giorni dalla sostituzione, l'Ente appaltante potrà chiedere il pagamento di penale di 2.000,00 € al giorno a decorrere dalla data dell'avvenuta sostituzione.

La penalità di cui sopra è applicata in misura quintuplicata ove a seguito della sostituzione, ancorché autorizzata dalla SA, il personale inserito in servizio abbia caratteristiche inferiori a quelle dichiarate in gara e/o non sia in possesso delle necessarie qualifiche/abilitazioni ivi comprese le qualificazioni di area, rotta ecc. richieste dalla norma e/o dal presente Capitolato. Sono a carico della DA tutte le conseguenti implicazioni di carattere civile e penale.

I) Decolli con ritardo ingiustificato

Qualora la SA riconosca che le responsabilità dei ritardi sono a carico della DA, dopo due episodi, sarà applicata una penale pari all'ammontare di € 3.000,00 per ogni ulteriore episodio.

J) Apparati radio

Per l'inefficienza o la mancata funzionalità e/o canalizzazione degli apparati radio o la mancata approvazione da parte di ENAC è applicata una penale di € 2.000,00 al giorno.

K) Mancata trasmissione ai gestori delle informazioni sui movimenti

L'art. 5 del D.M. 01.02.2006 pone a carico del pilota l'incombenza di comunicare ai gestori delle elisuperfici/eliporti gestiti i dati relativi ai movimenti effettuati.

Prima della chiusura della base, il pilota in servizio dovrà trasmettere ai gestori delle elisuperfici su cui ha operato i dati indicati al citato art. 5 del D.M. 01.02.2006.

Per ogni infrazione saranno addebitati € 500,00.

Per il rilievo del ritardo di cui al punto I) e per i disservizi tecnici od organizzativi di cui al punto B), faranno fede i verbali redatti a cura del elisoccorritore in servizio presso la base interessata, in contraddittorio con la DA, verbali che potranno contenere controdeduzioni da parte della DA stessa.

Per ogni inadempienza non prevista ai punti precedenti o non sufficientemente esplicitata negli articoli del presente Capitolato: potrà applicarsi una penale fino ad un massimo di € 10.000,00 (Diecimila) per evento a seconda della gravità dell'inadempienza.

Le penalità di cui sopra sono da intendersi in relazione specifica ad ogni prescrizione tecnica, organizzativa e giuridica, così come indicate o richiamate dal presente Capitolato.

Al verificarsi di episodi a cui siano applicabili più penali tra quelle previste da distinte disposizioni del presente Capitolato, la SA procederà a comminarle cumulativamente, senza che ricorrano meccanismi di assorbimento.

Le penali previste nel presente Capitolato saranno, di norma, escusse entro e non oltre i 30 giorni successivi secondo le modalità di riscossione del credito e mediante trattenute operate sui corrispettivi ancora da liquidare, nonché mediante l'incameramento della cauzione.

La DA, senza che ciò sospenda in alcun modo l'applicazione delle penali comminate, potrà presentare le proprie eventuali obiezioni e giustificazioni al Direttore di HELI che potrà confermare o annullare le penali. In caso di annullamento delle penali la somma trattenuta sarà restituita senza che su di essa possano essere vantati interessi da parte della DA.

Art. 19 - Recesso unilaterale dal contratto

La SA, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del Codice civile, potrà recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione e per qualsiasi motivo con preavviso alla DA di venti giorni, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, delle forniture eseguite e dei mancati guadagni.

La DA potrà chiedere lo scioglimento del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo in conseguenza di causa ad esso non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice civile.

Fatto salvo quanto già previsto dal presente Capitolato Speciale in tema di penalità per inadempimenti contrattuali, la SA potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, risolvere di diritto il contratto qualora venissero rilevate le seguenti inadempienze e/o violazioni a quanto previsto dal presente Capitolato:

- inadempimento ex art. 1453 C.C.;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 C.C.;
- mancato inizio del servizio oltre 30 (trenta) giorni dalla data di inizio prevista dal presente Capitolato Speciale;
- reiterate violazioni delle modalità operative di cui all'art. 31 contestate per iscritto;
- violazione di quanto previsto in merito ai requisiti della DA;
- impiego di piloti privi dei requisiti minimi di cui all'art. 38, nonché di accettazione del committente;
- impiego di TCM tecnici di manutenzione privi dei requisiti di cui all'art. 38, nonché di accettazione del committente;
- mancato rinnovo del contratto assicurativo alla scadenza;
- perdita del possesso delle licenze ministeriali, perdita del COA o limitazioni tali da non consentire lo svolgimento delle operazioni richieste dal presente Capitolato;
- violazione di quanto previsto all'art. 20;

- mancata sostituzione dell'elicottero entro 36 ore solari dal momento della messa fuori servizio dell'elicottero principale;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessione dell'azienda o della maggioranza del capitale sociale, di cessazione di attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta della SA.

Qualora l'impresa aggiudicataria nel corso dell'esecuzione del contratto ponesse in essere prestazioni e/o risorse (aeromobile, personale, equipaggiamento, organizzazione utilizzata, prontezza operativa etc.) differenti in senso peggiorativo rispetto a quanto descritto in offerta e/o in dissonanza a quanto indicato nel presente Capitolato, è insindacabile facoltà della SA valutare ogni più idonea misura a tutela dei propri interessi sino alla risoluzione unilaterale del contratto.

In ambito della stessa A.T.I., nel caso in cui le suddette inadempienze siano imputabili ad una mandante del Raggruppamento, la SA si riserva la facoltà di accettare l'estensione del servizio ad altra componente dello stesso Raggruppamento.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge nella SA il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SA rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante incameramento del medesimo da parte della SA a titolo di penale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.

Oltre a ciò, sono salve tutte le altre ed eventuali misure che la SA intenderà porre in essere per tutelare il proprio interesse presso le sedi giudiziarie competenti.

In conseguenza della risoluzione contrattuale, la SA si riserva di assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del servizio, senza che gli altri concorrenti alla gara possano vantare diritto alcuno.

Art. 20 - Obblighi da adempiere

Come indicato all'art. 1 del presente Capitolato, per il periodo contrattuale successivo ai primi due anni, dall'inizio del servizio, è richiesto che la DA metta a disposizione elicotteri dello stesso tipo di quello dei primi due anni, ma di ultimissima generazione e modello e di nuova costruzione.

Pertanto, nella documentazione di gara la Ditta concorrente:

1. per quanto attiene al biennio iniziale dovrà dare dimostrazione che, dall'inizio del servizio, avrà nella sua disponibilità in forma incondizionata, per tutto il periodo, di almeno quattro aeromobili (tre titolari ed uno sostitutivo) del tipo indicato all'art. 35, le cui disposizioni trovano applicazione.;
2. per i rimanenti due anni e tre mesi, dovrà dimostrare che, almeno dalla fine del primo biennio dall'inizio del servizio, avrà disponibilità, per tutto il periodo successivo, in forma incondizionata, di almeno tre elicotteri (titolari) di ultimissima generazione dello stesso tipo di quelli presentati in offerta per il primo biennio ma di modello più recente in produzione da parte dell'OEM, così da assicurare il servizio con mezzi quanto più possibile recenti e tecnicamente evoluti. Dovrà essere fornita dimostrazione analoga a quanto previsto per il primo periodo, in merito alla disponibilità dell'elicottero sostitutivo che dovrà essere dello stesso tipo e modello di quello proposto per il servizio. Per questo secondo periodo è ammessa la sostituzione con elicotteri di

modello uguale di quelli proposti per i primi due anni limitatamente ad un tempo massimo di 60 giorni di impiego nell'arco dei due anni e tre mesi.

Tutti gli elicotteri offerti dovranno essere rispondenti alle caratteristiche richieste dal presente Capitolato Speciale e risultare, in disponibilità alla DA a titolo di proprietà ovvero di qualsiasi altro contratto di utilizzazione, in base a quanto previsto dal Regolamento CE 1008/2008 in materia di licenza di esercizio di vettori aerei e successive modificazioni.

Per gli elicotteri in proprietà non vi dovrà essere dichiarazione di esercenza in capo ad altro soggetto. Gli aeromobili dovranno, altresì, essere liberi da pesi ed ipoteche, esclusi unicamente quelli connessi al finanziamento per l'acquisto degli aeromobili stessi.

Gli elicotteri proposti per il primo periodo, ad esclusione di quelli nuovi di fabbrica, dovranno essere autorizzati nel COA e nelle rispettive licenze di TP della ditta concorrente alla data di presentazione dell'offerta.

In ogni caso la Ditta concorrente dovrà essere certificata sul tipo e modello dell'eventuale elicottero nuovo di fabbrica proposto per il primo periodo all'atto della presentazione dell'offerta. La DA dovrà garantire l'aeronavigabilità dei mezzi oggetto del presente Capitolato e la immediata sostituzione con l'elicottero sostitutivo a seguito di fermo macchina per la manutenzione ordinaria programmata o straordinaria.

La DA dovrà organizzarsi affinché la sostituzione programmata dell'elicottero titolare avvenga esclusivamente alla fine del turno giornaliero di attività, salvo modalità diverse concordate ed autorizzate da parte della SA.

In caso di fermo per avaria improvvisa, inconveniente o incidente la sostituzione dovrà avvenire entro 12 (dodici) ore consecutive dall'evento qualora l'elicottero in linea di volo non fosse riparabile entro tale periodo. Ove il ritardo nella sostituzione si estenda oltre le 12 (dodici) ore consecutive dall'evento, la SA applicherà le penali di cui all'art. 18 e, dopo 36 ore consecutive dall'evento, potrà risolvere il contratto.

Fermo restando quanto indicato al precedente capoverso, nel caso in cui la sostituzione dell'elicottero titolare interessi periodi superiori a 30 (trenta) giorni consecutivi, per qualsiasi ragione essa avvenga, la Ditta dovrà effettuare la sostituzione con elicottero di modello uguale a quello presentato in offerta con riferimento al periodo in cui si verifica l'evento. La data di costruzione o di rilascio del primo CN non dovrà essere antecedente a quella dell'elicottero che la stessa DA ha presentato, in sede di gara, quale titolare del servizio per il medesimo periodo.

L'elicottero dovrà essere dotato delle stesse apparecchiature/strumentazione/accessori del titolare ed avere la stessa configurazione di cabina (compresi i supporti per gli apparati elettromedicali) e riportare le scritte di cui all'allegato 1.

In difformità a quanto sopra indicato, trova applicazione quanto stabilito all'art. 18 punto A).

Ogni sostituzione di aeromobile e i fermi manutentivi dovranno essere giustificati da relazioni tecniche e dall'esibizione della copia del rapporto di lavoro.

La manutenzione ordinaria dovrà essere svolta fuori dall'orario di attività e con un preavviso di tre giorni.

Per quanto relativo al Fuori servizio Organizzativo imputabile alla DA, qualsiasi sia la causa che lo ha determinato, resta a carico della stessa DA ogni responsabilità civile e penale derivante dalla sospensione del servizio.

In occasione di emergenze maggiori o di massa ed in località diverse dalla sede ordinaria di servizio, la DA dovrà garantire, entro 24 ore dalla comunicazione dell'esigenza, l'impiego dell'elicottero con gli adeguati supporti di personale e tecnico-logistici necessari a soddisfare l'operatività del mezzo. La DA dovrà considerare che data la tipologia di intervento sopra citato, è possibile che le ore di volo e/o di servizio previsti dalla normativa per un pilota possano essere superati ed agire pertanto in modo da assicurare un adeguato ricambio così da garantire comunque la possibilità di intervento del mezzo. In

occasione di tali interventi/emergenze è prevista l'eventuale integrazione del corrispettivo pattuito sulla scorta dei maggiori costi documentati.

Art. 21 - Oneri a carico della DA

A carico della DA graveranno tutte le spese relative alle autorizzazioni per il raggiungimento dei contenuti del presente Capitolato Speciale, oltre a quelle relative alle varie assicurazioni d'obbligo. Sono escluse le spese per la gestione aeronautica delle elisuperfici/eliporti a servizio delle basi HEMS. La gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle basi HEMS, ivi compresi locali e servizi necessari per l'ottimale espletamento delle attività e le migliori condizioni di vita per il personale, sarà a cura dell'Ente appaltante.

Rimangono a carico della DA la gestione, la manutenzione e la riparazione dell'impianto per lo stoccaggio e l'erogazione del carburante presente presso ognuna delle basi provinciali nonché l'assistenza antincendio.

In caso di indisponibilità dell'impianto per lo stoccaggio e l'erogazione del carburante, le spese per la messa a disposizione di un'autobotte, la quale deve avere una capienza minima di 10.000 litri, sono a carico della DA.

A carico della DA graveranno in particolare tutte le spese relative a:

- spese di contratto, di registrazione, di imposte varie;
- spese per il conseguimento di tutte le licenze, permessi ed autorizzazioni di tipo aeronautico;
- smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività svolta, esclusi i rifiuti sanitari (R.O.T.), compresa quella di volo, e mantenimento degli appositi registri volti a dimostrare la regolarità delle relative operazioni. Tali rifiuti dovranno essere smaltiti presso ditte autorizzate per la specifica categoria dei rifiuti prodotti;
- maggiori oneri derivanti dal ricorso della SA ad altra ditta, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza da parte della DA o di sospensione dell'autorizzazione o della licenza alla DA;
- oneri derivanti dall'introduzione di nuove prescrizioni tecniche e/o dall'effettuazione di controlli straordinari disposti dalla casa costruttrice degli aeromobili e/o dalle Autorità competenti;
- addestramento iniziale e ricorrente degli equipaggi di condotta, dei TCM per le attività oggetto del presente capitolato dei Tecnici di manutenzione e del personale tecnico a terra impiegati nel servizio di elisoccorso, al fine del mantenimento dello standard richiesto, nonché esercitazioni periodiche anche con il personale sanitario e del soccorso (per esempio CNSAS, BRD-AVS, ecc.). La documentazione degli addestramenti dovrà essere a disposizione della SA, sia nella fase di programmazione che in quella di esecuzione;
- identificazione degli elicotteri e dei mezzi di supporto con simboli grafici recanti le scritte stabilite dalla SA, con le modalità previste dalla specifica normativa di settore vigente;
- costi del proprio personale, compreso vitto, alloggio e spese di viaggio, qualunque sia la causa che le ha generate anche nei casi di soste fuori sede;
- carburante, lubrificante, materiale di consumo dell'elicottero;
- costi derivanti dai diritti aeroportuali, diritti di atterraggio/decollo, diritti di utilizzo di superficie, di qualsiasi onere, diretto o indiretto, derivante dall'utilizzo di aerovie e aeroporti e relativi servizi di assistenza per lo svolgimento delle attività richieste;
- costi derivanti dall'acquisto di vestiario di volo (tute, giubbetti ecc.) del tipo e del colore indicato dall'Ente appaltante. La Ditta dovrà aver cura che il proprio personale sia sempre in ordine nella tenuta. Allo scopo dovranno essere acquisite tute di volo nel numero necessario (almeno 3 all'anno) per ogni componente l'equipaggio della ditta. Il vestiario dovrà riportare i loghi e le

scritte stabilite dalla SA oltre al nome ed alla qualifica dell'operatore. Sarà ammessa l'apposizione del logo della Ditta purché delle dimensioni e nella posizione concordata con la SA;

- costi derivanti dall'acquisto e dal controllo periodico di equipaggiamenti, DPI e dei caschi di volo per il proprio personale impiegato in attività di volo;
- costi derivanti dall'acquisto e la manutenzione di adeguati carrelli per la veloce movimentazione dell'elicottero da e per l'hangar e delle APU presso le basi HEMS;
- ogni altro onere correlato con il servizio in oggetto.

La DA dovrà provvedere a proprie spese all'acquisto, al trasporto ed allo stoccaggio del carburante per l'elicottero e dovrà garantire in ogni momento una scorta minima utilizzabile di 2.000 litri. Le operazioni di rifornimento della cisterna e dell'elicottero dovranno essere effettuate, secondo le modalità previste da norme e regolamenti vigenti in materia e secondo la specifica procedura riportata nel manuale dell'organizzazione tecnica dell'impresa, da personale qualificato, impiegato sotto la responsabilità della DA.

In caso di maxiemergenze o situazioni di emergenza straordinarie con rischieramento degli elicotteri in altra sede, la DA si impegnerà a fornire un'autocisterna con almeno 10.000 litri di carburante. Tale autocisterna dovrà essere disponibile sul luogo del rischieramento entro 6 (sei) ore dalla richiesta. Dovranno altresì essere stipulati degli accordi tra la DA ed altri enti interessati (per esempio Guardia di Finanza, operatori esteri, ecc.) per garantire a questi in caso di necessità l'erogazione di carburante sulle tre basi HEMS.

Il carburante dovrà essere conservato in ossequio alle disposizioni dell'ENAC, alle vigenti leggi antincendio e alla normativa fiscale.

In caso di ATI/RTI dovrà essere possibile per gli elicotteri del servizio rifornire presso una qualunque delle tre basi operative HEMS.

La DA dovrà garantire, a proprie spese, la protezione, dell'aeromobile, da danneggiamenti accidentali o dolosi, adottando adeguate misure di sorveglianza. In caso di temporanea indisponibilità di uno degli hangar presso le tre basi HEMS (per esempio interventi di manutenzione, ristrutturazione dell'eliperficie, ecc.) con necessità di sosta dell'elicottero di base su un'eliperficie indicata dalla SA, il costo di un eventuale servizio di vigilanza è a carico della DA.

La DA è responsabile dei danni causati dall'aeromobile o da fatto dei propri dipendenti o personale comunque in rapporto contrattuale con la DA.

La DA si impegna a garantire, presso ciascuna base HEMS tutti i componenti in quantità ragionevole necessari a fronteggiare le esigenze di manutenzione programmata per le manutenzioni di linea e le più ricorrenti avarie degli aeromobili.

Le attrezzature, gli equipaggiamenti ed i ricambi necessari a adempiere le operazioni di manutenzione programmata di cui sopra dovranno essere disponibili su ogni base nel rispetto dei seguenti limiti:

- calendariale: dieci giorni prima della scadenza;
- oraria: venticinque ore prima della scadenza.

Art. 22 - Iscrizioni obbligatorie

La DA dovrà garantire che gli elicotteri siano iscritti nel COA della compagnia nonché nelle relative licenze e che i piloti impiegati nel servizio siano iscritti sui propri disciplinari e si impegna a mantenere in servizio presso ogni base HEMS uno o più equipaggi idonei all'impiego, abilitati al modello di elicottero in servizio ed a quello sostitutivo come previsto dalle norme vigenti e dal presente Capitolato Speciale. La DA dovrà garantire la turnazione regolare del personale in osservanza alle norme contrattuali ed alla legislazione in vigore riguardante i limiti dell'attività di volo e di servizio ed i requisiti di riposo per il proprio personale (per esempio piloti, ecc.).

Art. 23 - Vincoli contrattuali

La DA sarà vincolata fin dal momento dell'adozione del provvedimento deliberativo di aggiudicazione da parte della SA. La SA sarà invece vincolata dal momento della stipulazione del contratto.

Il servizio dovrà essere attivato il 01 gennaio 2026. Decorso tale termine si applicheranno le penalità di cui all'art. 18.

Art. 24 - Domicilio legale e trattamento dei dati personali

Per tutto ciò che riguarda l'andamento dell'affidamento e l'esecuzione del contratto, la SA elegge il proprio domicilio legale presso la sede della HELI – Elisoccorso Alto Adige ODV in Via Lorenz Boehler 3 - 39100 BOLZANO, PEC: heli@pec.wk-cb.bz.it.

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dagli art. 13 e 14 del GDPR – Regolamento 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso la sede della HELI – Elisoccorso Alto Adige ODV in Via Lorenz Boehler 3 - 39100 BOLZANO per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il titolare del trattamento per la procedura di gara e per il contratto è la HELI – Elisoccorso Alto Adige ODV; il responsabile del trattamento è il Presidente della HELI – Elisoccorso Alto Adige ODV. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'esclusione dalla gara.

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR sopra citato. In particolare, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine nonché la logica, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

I dati potranno essere comunicati dalla HELI a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

Art. 25 - Contenzioso

In caso di contenzioso, fatta salva, in quanto compatibili, l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza del Foro di Bolzano.

Art. 26 - Rinvio alla legislazione nazionale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alla normativa provinciale, nazionale ed europea vigente in materia.

PARTE SECONDA

DESCRIZIONE TECNICA

Art. 27 - Requisiti e adempimenti del personale

A seguito di aggiudicazione e almeno 90 giorni prima dell'inizio del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire l'elenco con le generalità di 10 piloti, di 10 TCM e di 10 Tecnici di Manutenzione che intende utilizzare per il servizio, corredato dalle relative abilitazioni previste dall'appalto. L'elenco dovrà essere corredato, in fotocopia, della relativa documentazione personale (licenza, qualifiche, abilitazioni, curriculum ecc.) in corso di validità. I documenti saranno sottoposti a verifica congiunta con l'ENAC.

Il personale, che la DA impiegherà nell'espletamento del servizio dovrà ruotare ciclicamente sulle tre basi.

Nell'evidenza del fatto che la tipologia del servizio richiede la conoscenza del territorio, la familiarità con il sistema, l'affiatamento e la migliore integrazione con tutto il personale dedicato - tanto che tale concetto trova corrispondenza nelle raccomandazioni inerenti la qualificazione del pilota per il tipo di servizio e l'assegnazione a uno specifico territorio - la DA potrà variare il personale presentato per l'espletamento del servizio solo a fronte di documentata indisponibilità dal singolo o dietro espressa autorizzazione dell'Ente appaltante. In assenza di tale autorizzazione o l'indisponibilità del singolo non venisse adeguatamente documentata entro 3 giorni dalla sostituzione o il nuovo personale non risultasse in possesso delle qualifiche/abilitazioni/conoscenze richieste dalla norma e/o dal presente Capitolato, l'Ente appaltante potrà chiedere che il nuovo personale venga immediatamente sostituito e il pagamento delle penali di cui all'art. 18.

La ditta si impegna per iscritto a qualificare a propria cura e spese i piloti, in accordo a quanto previsto dal Regolamento (EU) 965/2012, per l'area di competenza ordinaria di cui all'art. 29 del presente Capitolato. La qualificazione dovrà essere portata a termine prima della data di inizio del servizio. La qualificazione dovrà essere assicurata a cura e spese della Ditta anche per le operazioni notturne. L'avvenuta qualificazione dovrà essere documentata per iscritto all'Ente appaltante. Periodo di validità e scadenza della qualificazione nonché la successiva riqualificazione dovranno essere rispondenti a quanto previsto dal Regolamento (EU) 965/2012 e comunicate per iscritto all'Ente appaltante.

I TCM dovranno essere qualificati e addestrati dalla Ditta in accordo con le norme in vigore per gli impieghi previsti a bordo. L'avvenuta qualificazione dovrà essere documentata per iscritto all'Ente appaltante.

La DA dovrà impiegare personale affidabile che si impegnerà nell'osservanza di ogni norma generale e disciplinare vigente nelle basi operative HEMS.

Per l'espletamento del servizio il personale della DA dovrà essere in possesso di:

- qualifiche e titoli professionali richiesti dalla normativa vigente;
- idoneità fisica certificata dalle Autorità/Enti competenti.

Il personale di cui sopra dovrà essere di pieno gradimento dell'Ente appaltante. La DA dovrà impegnarsi, su richiesta della Stazione Appaltante o di propria iniziativa, nella sostituzione di coloro che abbiano determinato il verificarsi di gravi e documentati motivi di incompatibilità con le finalità operative del servizio o con il decoro delle istituzioni, con altro personale avente caratteristiche professionali uguali o superiori a quello presentato.

Al termine della giornata, in fase di chiusura della base, il pilota in servizio dovrà trasmettere ai gestori delle elisuperfici gestite su cui ha operato, i dati di cui all'art. 5 del D.M. 01.02.2006. A tal fine la SA fornirà gli indirizzi di posta elettronica dei gestori e la DA dovrà implementare il software esistente e reso disponibile dalla SA per la gestione dei voli in modo da automatizzare l'inoltro. Per la mancata trasmissione si applica la penale di cui all'art. 18.

Art. 28 - Interventi contemplati

L'impiego degli elicotteri è previsto in attività diversificate rientranti nelle tipologie del Trasporto Aereo Commerciale.

L'attività prevalente riguarderà i seguenti voli, organizzati secondo le norme vigenti nazionali e del Regolamento (EU) 965/2012:

- servizio Medico d' Emergenza con Elicottero (HEMS);
- Volo eli-ambulanza (HAA).

Ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale del 17 agosto 1987, n. 21 e in base al disposto del Regolamento Provinciale concernente l'organizzazione del servizio di Pronto Soccorso con eliambulanza emanato con D.P.G.P. 24 ottobre 2013 n. 30, il servizio di Pronto Soccorso mediante eliambulanze effettua:

- a) interventi primari;
- b) interventi secondari;
- c) evacuazione ed interventi preventivi;
- d) voli di ricerca e soccorso;
- e) trasporto di farmaci, sangue, organi o parti d'organo, nonché di apparecchiature mediche;
- f) voli per il recupero di persone decedute organizzati d'intesa con le autorità competenti;
- g) trasporto di persone e materiali in caso di calamità o catastrofe;
- h) attività addestrativa ed esercitazioni per l'intero equipaggio ed in collaborazione con le organizzazioni riconosciute di protezione civile e di soccorso;
- i) trasferimenti di assicurati esteri da un ospedale dell'Alto Adige agli aeroporti di Bolzano, Innsbruck e Verona.

Nell'ambito degli interventi contemplati sono previste, nel rispetto della normativa e delle competenze del Pilota – quali operazioni speciali e quindi oggetto di specifica approvazione – l'utilizzo del verricello, lo sbarco e imbarco dal volo stazionario in effetto suolo di membri dell'equipaggio o dell'infortunato. Dev'essere possibile anche l'utilizzo di dispositivi di massaggio cardiaco meccanico (per esempio LUCAS 3) durante le operazioni di verricello.

L'impiego dell'elicottero è previsto altresì per interventi in zone impervie ed ostili e in tutti quei casi in cui sia richiesto dall'Ente appaltante in situazioni particolari, non altrimenti codificabili, senza che ciò comporti, rispetto al presente Capitolato, alcun ulteriore onere a carico dell'Ente appaltante.

Art. 29 - Zona operativa di competenza

L'attività di cui all'art 28 interessa, in via ordinaria, il solo territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.

Sono previsti, ad integrazione delle competenti strutture di elisoccorso, interventi nelle province limitrofe, verso altre Regioni ed al di fuori dei confini nazionali.

Le destinazioni sanitarie della Provincia Autonoma di Bolzano sono l'ospedale di Bolzano, l'ospedale di Bressanone, l'ospedale di Brunico, l'ospedale di Merano. Esistono inoltre sul territorio l'ospedale di Silandro, l'ospedale di San Candido e l'ospedale di Vipiteno.

Nell'allegato 3 è riportata la rete di elisuperfici/eliporti e siti operativi HEMS pre-surveyed del servizio di elisoccorso della Provincia Autonoma di Bolzano. L'elenco, notificato ad ENAC come da norme in vigore, è relativo alle strutture/siti attualmente in uso e, nel rispetto della normativa, potrà essere variato od esteso dall'Amministrazione Provinciale.

La DA è tenuta ad inserire nel proprio OM – Parte C (Operation Manual – Part C), tutte le elisuperfici/eliporti e siti operativi HEMS pre-surveyed della rete così come definita, e le eventuali modifiche nonché le reti di elisuperfici, eliporti e siti operativi HEMS pre-surveyed delle Province confinanti, delle principali destinazioni di Regioni confinanti (es. Padova e Verona) e quelle estere di usuale impiego oltre i confini nazionali (es. Innsbruck, Murnau), riportandovi quanto stabilito dal Regolamento EU

965/2012 e specificando nel dettaglio le procedure di decollo/atterraggio, le eventuali limitazioni dovute alle condizioni ambientali e le procedure e le limitazioni d'impiego.

La DA prima dell'inizio del servizio dovrà dare evidenza alla SA dell'inserimento di tali dati nel Manuale di Rotta fornendo copia del/i Manuale/i e dell'avvenuta notifica ad ENAC di quanto stabilito dal disposto normativo per la rete delle infrastrutture/siti HEMS come sopra definita.

In alcuni periodi dell'anno, sarà operativo in Provincia un quarto elicottero. A richiesta della CPE tale mezzo potrà intervenire nelle zone citate nel presente articolo.

Art. 30 - Coordinamento dell'attività

La Centrale Provinciale Emergenza (CPE):

- gestisce l'impiego operativo degli elicotteri disposti ad integrazione degli altri servizi di soccorso e trasporto sanitario presenti sul territorio;
- classifica, a priori, la tipologia dell'intervento di soccorso (HEMS o HAA).

Qualora la richiesta pervenga da fuori provincia, l'intervento sarà gestito secondo i protocolli predisposti in materia.

Art. 31 - Orario di attività e modalità di svolgimento del servizio

Orario di attività

L'operatività provinciale è prevista dalle ore 6 fino alle ore 22 rispettivamente da giugno fino ad ottobre alle ore 23, prevedendo tre fasce orarie di operatività, cioè dalle ore 6 alle ore 18, dalle ore 8 alle ore 20 e dalle ore 10 alle ore 22 rispettivamente da giugno ad ottobre dalle ore 11 alle ore 23. L'Ente appaltante comunica alla DA l'orario di inizio/fine servizio per le singole basi con congruo preavviso, fatto salvo il limite stabilito dalle vigenti normative ENAC riguardo al tempo massimo giornaliero di servizio e di volo, in modo tale che le basi HEMS presenti sul territorio provinciale si alternino nella copertura delle fasce orarie così da garantire la copertura del servizio durante l'intero intervallo di tempo anzidetto con almeno un elicottero.

A richiesta dell'Ente appaltante la Ditta dovrà essere in grado di svolgere il servizio H24 da una delle basi HEMS o comunque da una località a scelta della SA ed idonea sotto l'aspetto aeronautico.

L'Ente appaltante ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento, durante la naturale vigenza contrattuale di cui all'art. 1, l'attivazione del servizio H24, con l'obbligo per la Ditta di iniziare il servizio, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta. L'ulteriore costo per il servizio aggiuntivo sarà oggetto di negoziazione tra le parti.

In alternativa al servizio H24 a richiesta dell'Ente appaltante la Ditta dovrà garantire un servizio di reperibilità fuori dall'orario di operatività provinciale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Come servizio di reperibilità si intende la disponibilità dell'equipaggio di condotta per casi di emergenza sanitaria e pronto al decollo in un tempo tra 30 (trenta) e 60 (sessanta) minuti fuori dall'orario di operatività provinciale. L'ulteriore costo per il servizio aggiuntivo sarà oggetto di negoziazione tra le parti.

Al fine di garantire accettabili requisiti di riposo, il pilota, il TCM ed il Tecnico di Manutenzione in turno dovranno obbligatoriamente alloggiare, a partire dalla notte precedente il primo dei giorni del turno di servizio, e per tutta la durata dello stesso, all'interno del comune in cui ha sede la base HEMS. La SA potrà eccezionalmente autorizzare il personale ad alloggiare in una località diversa.

Gli elicotteri dovranno stazionare per tutta la durata del servizio presso la rispettiva base operativa.

Il pilota ed il personale in servizio a vario titolo, dovrà essere presente all'interno delle basi operative per tutta la durata dell'orario di prevista attività.

Tempi di decollo

La DA dovrà adottare le procedure operative idonee per dare la più rapida risposta possibile alla richiesta di intervento, nel rispetto dei requisiti tecnici ed operativi per un corretto e sicuro avvio della missione.

Per interventi di SOCCORSO IN EMERGENZA, così classificati insindacabilmente dalla CPE al momento della richiesta, il decollo dovrà avvenire entro 3 (tre) minuti di giorno e 10 (dieci) minuti di notte, a partire dall'accettazione della missione da parte del Pilota comandante ovvero entro il tempo necessario per il corretto e completo svolgimento delle procedure di messa in moto e dei controlli pre-decollo indispensabili per la sicurezza della missione e previsti dal Manuale di Volo.

Esigenze operative e di sicurezza - eventualmente documentate - che possono incidere sui tempi di attivazione della missione rendono accettabili tempi di decollo maggiori.

Nei casi di TRASPORTO SECONDARIO, la messa in moto dovrà avvenire normalmente entro un tempo massimo di 10 (dieci) minuti dalla richiesta della CPE e comunque in modo da garantire la presenza dell'equipaggio di missione nella struttura sanitaria per il pick-up del paziente all'orario indicato dalla CPE. Valgono le considerazioni di cui sopra in merito alla sicurezza.

I decolli avvenuti con ingiustificati ritardi verranno comunicati dalla CPE alla Stazione Appaltante per le valutazioni relative ai problemi operativi, alle eventuali responsabilità ed all'applicazione di penali.

Qualora la SA riconosca che le responsabilità dei ritardi sono a carico della DA, dopo due episodi, sarà applicata la penale di cui all'art. 18 per ogni ulteriore episodio.

Fatte salve le avverse condizioni meteo, dovranno essere soddisfatte tutte le richieste di intervento primario che pervengano entro le 12 ore di operatività della singola base HEMS.

Le richieste di trasporto secondario dovranno essere accettate se l'orario stimato di arrivo alla struttura sanitaria ricevente è compatibile con l'attività e con il rispetto delle vigenti normative in materia di tempo massimo di volo e/o di servizio del personale di condotta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento ENAC "Regolamento sull'impiego, sui limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo per il pilota degli elicotteri adibiti al trasporto aereo di passeggeri per collegamenti con piattaforme petrolifere, per servizio medico di emergenza e per attività di ricerca e soccorso in montagna" per i casi in cui la mancata esecuzione del trasporto possa comportare un pericolo per la sopravvivenza del paziente non altrimenti evitabile, secondo quanto certificato dal medico responsabile in turno in CPE.

Potrebbe verificarsi che una richiesta di intervento, avvenuta prima della scadenza dell'orario di operatività della singola base HEMS, comporti un prolungamento di attività oltre le 12 ore. In tali casi l'elicottero è considerato in servizio fino al momento in cui rientra alla base di appartenenza (spegnimento dei motori).

Nel caso in cui l'effettuazione di missioni primarie o secondarie comporti lo stazionamento dell'elicottero fuori dalla propria base di residenza, ove non siano disponibili idonee aree recintate e sorvegliate, la Ditta dovrà provvedere alla sorveglianza dell'aeromobile durante la sosta notturna con proprio personale o mediante agenzie di vigilanza operanti sul territorio. Le relative spese sono a carico della DA. Nel caso di soste notturne in siti diversi dalla base di pertinenza, l'aeromobile dovrà essere pronto per partire il giorno successivo all'orario prestabilito per l'inizio dell'operatività della base di appartenenza, sempre che esistano condizioni meteo favorevoli, compatibilmente con l'orario di operatività della base di pertinenza e con il rispetto delle ore di riposo previste per il pilota che è considerato in servizio dal momento in cui si presenta sul luogo di lavoro per effettuare il volo di rientro in base.

Calcolo dei tempi di volo

Il periodo di volo è calcolato dall'accensione allo spegnimento dei motori.

Non sono ammesse soste con motori accesi sul luogo dell'intervento superiori a 5 (cinque) minuti salvo per:

- diverse disposizioni della CPE;

- richieste particolari del personale sanitario e/o contingenti situazioni operative, entrambe comunque subordinate al giudizio insindacabile del Pilota;
- necessità di sosta in condizioni ambientali avverse, in modo particolare in quota, quando a giudizio del Pilota potrebbe essere critico l'avviamento dei motori. La DA, a tale scopo, dovrà aver preso tutte le misure tecniche necessarie per eliminare i rischi di un mancato avviamento.

I suddetti casi, comunque, dovranno essere giustificati motivandone le circostanze e la natura della criticità, e comunicati per iscritto al rientro della missione alla CPE dal elisoccorritore, che ha richiesto tale prolungamento, nonché dal pilota comandante.

I tempi maggiori di permanenza con i motori in moto, non motivati rispetto a quanto regolamentato o per motivazioni non condivise dalla SA, resteranno a carico della DA.

Pertanto, la DA procede alle fatturazioni secondo le modalità di cui al presente Capitolato, del tempo effettivo del periodo di volo dell'elicottero, come calcolato nel presente articolo.

Registrazione delle missioni

Per ogni missione di volo dovrà essere redatta apposita scheda informatizzata che dovrà essere sottoscritta dal elisoccorritore di turno e dal Pilota comandante.

La scheda contiene i dati dei tempi effettivi di volo, che sono registrati dal Pilota comandante e dovranno ripetere le corrispondenti registrazioni effettuate sul Quaderno Tecnico di Bordo dell'elicottero. Copia della scheda dovrà essere allegata al prospetto della fatturazione per il periodo di riferimento.

Art. 32 - Stato operativo dell'elicottero e della base operativa

Il pilota ha l'obbligo di segnalare immediatamente al elisoccorritore di turno lo stato di Fuori servizio dell'aeromobile ogni qualvolta verifichi che esistano condizioni o situazioni che non ne consentano l'impiego nella normale attività di soccorso e trasporto. La segnalazione dovrà essere riportata, a cura del elisoccorritore in servizio e del pilota, secondo le modalità previste dalla SA, indicando esattamente l'ora in cui viene dichiarato il Fuori servizio e successivamente l'ora in cui il servizio viene riattivato. Tutti i Fuori servizio dovranno essere tempestivamente comunicati dal pilota alla CPE, come pure dovrà essere tempestivamente comunicato dal pilota l'orario di ripristino del servizio. La comunicazione del Fuori servizio fatta dal pilota dovrà essere accompagnata dalla causa che ha generato il Fuori servizio stesso, ricorrendo alle seguenti dizioni:

FUORI SERVIZIO METEO: quando le condizioni meteorologiche presenti sulla base non consentono il decollo;

FUORI SERVIZIO TECNICO: quando le condizioni di indisponibilità dell'aeromobile sono causate da avarie meccaniche, controlli manutentivi, la cui trascrizione è prevista sul Quaderno Tecnico di Bordo al seguito dell'aeromobile in linea di volo;

FUORI SERVIZIO ORGANIZZATIVO: in tutti i casi nei quali l'aeromobile non può essere attivato a causa di indisponibilità del personale della DA e comunque in tutti i casi in cui il servizio non si possa svolgere regolarmente e non rientranti nella casistica del FUORI SERVIZIO TECNICO.

Poiché le dichiarazioni di elicottero "In servizio" o "Fuori servizio" hanno rilevanza notevole nella determinazione dei compensi da attribuire alla DA e nell'applicazione di eventuali penali, i piloti dovranno aggiornare tempestivamente le mutate condizioni che rendono operativo o non operativo l'aeromobile. Tutto ciò dovrà essere formalizzato tramite una comunicazione ufficiale della DA alla SA entro le 48 (quarantotto) ore successive alla risoluzione del problema.

Il gestore delle elisuperfici/eliporti a servizio delle basi HEMS ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla CPE eventuali limitazioni all'operatività della base ogni qualvolta verifichi che esistano condizioni o situazioni che non consentano il normale svolgimento dell'attività. Ove tali limitazioni impediscano il regolare svolgimento del servizio, il pilota ha l'obbligo di segnalare lo stato di FUORI SERVIZIO

ORGANIZZATIVO. La segnalazione dovrà essere riportata su apposito registro predisposto dalla DA, indicando esattamente l'ora in cui il fatto si verifica, il tipo di limitazione con particolare riferimento alle implicazioni sull'attività di volo, la causa che ha generato la limitazione. Analogamente andrà tempestivamente segnalato e registrato il ripristino dell'operatività, l'ora in cui avviene e gli interventi posti in essere.

L'Ente appaltante ha la facoltà di effettuare controlli su congruità e tempestività delle dichiarazioni di Fuori servizio oltre che sui motivi che le hanno determinate.

Art. 33 - Radiocomunicazioni

La DA dovrà garantire il collegamento e la compatibilità con il sistema di radiotelecomunicazioni adottato dalla CPE ed altresì garantire apparati utili, che consentano ogni altro tipo di radiocomunicazione, secondo le indicazioni della SA. Pertanto, la DA dovrà usare per il servizio di elisoccorso gli apparati autorizzati e già utilizzati nella rete radio digitale (secondo lo standard TETRA e con crittazione TEA2 – banda di frequenza 450 – 460 MHz) della Provincia di Bolzano. Su ogni elicottero dovranno essere installati due apparati radio digitale TETRA. Per motivi di formazione degli utenti sull'utilizzo delle apparecchiature radio sono da usare i terminali radio veicolari della Motorola serie MTM5400, MTM5500 oppure MXM600. La programmazione e la registrazione dei terminali radio nel sistema TETRA della Provincia Autonoma di Bolzano sono da concordare col Servizio Radiocomunicazioni Provinciale dell'Agenzia per la Protezione Civile.

All'uopo dovrà attenersi a quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 156 del 29.03.1973 e s.m.i.

In particolare, dovrà essere installato anche un apparato radio R/T multibanda FM di moderna tecnologia (radio tattica multibanda per HEMS, CPE, Protezione Civile ecc.).

La numerazione (ISSI) della radio digitale deve rimanere la stessa, anche nel caso in cui l'elicottero titolare debba essere sostituito con quello di riserva. Per tale ragione è necessario che l'installazione dell'apparato radio sia effettuata in maniera tale che, in caso di sostituzione temporanea dell'elicottero titolare, la radio possa essere smontata facilmente e altrettanto facilmente possa essere reinstallata sull'elicottero sostitutivo.

L'installazione e la compatibilità elettromagnetica con gli apparati aeronautici di radiocomunicazione e navigazione dell'elicottero dovranno essere certificate dall'Ente Aeronautico a cura della DA.

Per gli impianti addizionali, dovrà essere ottenuta l'approvazione cabina e le specifiche approvazioni "NO HAZARD" dovranno essere riportate nei documenti dell'elicottero e dell'operatore (libretti dell'aeromobile, supplementi al Manuale di Volo, Manuale delle Operazioni - Parte B).

In caso di sostituzione dell'elicottero titolare con quello di riserva è fatto obbligo alla DA di canalizzare le frequenze delle radio del nuovo elicottero secondo il protocollo fornito dall'Ente appaltante, prima che il mezzo venga posto in servizio. In difetto si applicano le penali di cui all'art. 18. In caso di sostituzioni programmate, l'elicottero dovrà essere sostituito alla fine del turno di servizio giornaliero, salvo modalità diverse concordate ed autorizzate da parte della SA.

Art. 34 - Equipaggiamento di bordo

La DA dovrà garantire un equipaggiamento minimo di bordo costituito da:

1. KIT SANITARIO: complesso di installazioni indicate all'Allegato "2" del presente Capitolato Speciale stabilmente collocate nel comparto sanitario dell'aeromobile, la cui installazione dovrà essere certificata dall'ente aeronautico competente e riportata nei documenti dell'elicottero e dell'operatore, come stabilito dalla norma in vigore.
2. MATERIALE NON SANITARIO: come indicato nell'Allegato "2" del presente Capitolato Speciale.

È a carico della SA la fornitura di una termoculla per i tre elicotteri titolari del servizio e per l'elicottero sostitutivo. La DA provvederà a predisporre i necessari supporti.

La DA è tenuta ad effettuare le necessarie verifiche e manutenzioni periodiche dell'equipaggiamento fornito dalla stessa DA, dando evidenza dell'avvenuta manutenzione periodica.

La SA metterà a disposizione gli apparati elettromedicali la cui compatibilità elettromagnetica dovrà essere soddisfatta e verificata a cura e spese della DA per gli elicotteri proposti.

Oltre a quanto previsto dall'art. 33, prima dell'inizio del servizio, la DA dovrà mettere a disposizione un idoneo telefono cellulare per ogni elicottero, con possibilità di comunicazione anche all'estero.

A cura della DA dovranno inoltre essere rese disponibili presso ogni base, 4 cuffie dotate di innesto rapido compatibile con gli apparati radio/interfonici di bordo e gli opportuni raccordi per il collegamento delle cuffie a detti apparati. La manutenzione delle cuffie è in carico alla DA.

Art. 35 - Aeromobili

L'aeromobile oggetto del presente appalto è il tipo MBB-BK117 modello D-2/D-3.

Nel primo biennio dall'inizio del servizio, gli elicotteri titolari proposti per il servizio e quello/i sostitutivo/i dovranno essere dello stesso tipo (MBB-BK117 modello D-2 o D-3) ed avere la stessa configurazione della cabina sanitaria.

Per i rimanenti due anni e tre mesi, i tre elicotteri proposti quali titolari dovranno essere nuovi di fabbrica, e dello stesso tipo di cui sopra, ma di modello più recente in produzione da parte dell'OEM, ed avere la configurazione della cabina sanitaria richiesta nel presente Capitolato Speciale. La sostituzione con gli elicotteri nuovi è ammessa anche in via anticipata rispetto alla conclusione del primo biennio di servizio. L'anticipata entrata in servizio rispetto al tempo massimo previsto di due anni, se dichiarata in sede di gara, sarà oggetto di valutazione ai fini della qualità e sarà vincolante per il dichiarante.

Con le limitazioni di cui all'art. 20, è ammesso che l'/gli elicottero/i di riserva sia/siano di modello uguale o migliorativo rispetto a quello/i proposto/i per i primi due anni ed abbia/abbiano la stessa configurazione della cabina sanitaria di questi ultimi. La DA si impegna a produrre ogni sforzo per far sì che l'elicottero/i di riserva sia/siano dello stesso modello degli elicotteri del secondo periodo ed abbia/abbiano la stessa configurazione della cabina sanitaria.

Tutti gli elicotteri titolari e quello/i sostitutivo/i messi a disposizione dalla DA dovranno soddisfare le esigenze del servizio così come rappresentate negli artt. 28 e 29.

Le caratteristiche e le prestazioni degli elicotteri (titolari e riserve) nonché le specifiche tecniche del comparto sanitario e degli equipaggiamenti minimi di bordo richiesti per lo svolgimento del servizio, sono indicati negli allegati 1 e 2 del presente Capitolato Speciale. Gli elicotteri proposti dovranno rispettare quanto contenuto in tali allegati, pena l'esclusione.

Alla data di scadenza per la partecipazione alla gara gli elicotteri titolari offerti e quello/i proposto/i in sostituzione per il primo biennio, tutti identificati per tipo, modello, marche di immatricolazione e numero di serie, dovranno avere un'età non superiore a 15 (quindici) anni dalla data di costruzione o di rilascio del primo Certificato di Navigabilità (C.N.).

A dimostrazione la ditta partecipante dovrà allegare all'offerta i seguenti documenti in copia conforme all'originale per gli elicotteri titolari e per quello di riserva:

- certificato di immatricolazione;
- ARC;
- autorizzazione all'impiego per attività di TP;
- approvazione specifica all'interno del COA dell'Operatore.

Qualora gli elicotteri proposti per il servizio siano nuovi di costruzione ma non ancora immatricolati, in sostituzione della documentazione probatoria di cui sopra è ammessa l'indicazione del tipo, modello e numero di serie (S/N) che dovrà risultare da documento del costruttore, il quale si impegna per la

consegna dell'elicottero alla sola ditta concorrente identificata per ragione sociale. Tale dichiarazione dovrà inoltre riportare la data di consegna prevista alla ditta medesima.

Gli elicotteri proposti quali titolari per il secondo periodo dovranno essere nuovi di fabbrica. Per essi, in luogo della documentazione probatoria di cui sopra è ammessa l'indicazione del tipo e modello che dovrà risultare da documento del Costruttore con il quale l'OEM si impegna per la consegna degli elicotteri alla ditta concorrente identificata per ragione sociale. Tale dichiarazione dovrà inoltre riportare la data di consegna prevista alla ditta medesima. Tale data dovrà essere coerente con la tempistica necessaria per l'entrata in servizio dei nuovi elicotteri come stabilito dal presente capitolato. Gli elicotteri di riserva presentati per lo stesso secondo periodo dovranno essere dello stesso tipo e modello dei titolari ed avere, alla data di scadenza per la partecipazione alla gara, un'età non superiore a 15 (quindici) anni dalla data di costruzione e/o di rilascio del primo Certificato di Navigabilità (C.N.). In difformità si applicano le penali di cui all'art. 18.

Un elicottero in linea di volo potrà essere sottratto al servizio, oggetto del presente appalto solo per documentati motivi di manutenzione. A meno di autorizzazione scritta della SA, l'elicottero titolare potrà essere sostituito esclusivamente da quello presentato come riserva. Nei periodi in cui l'elicottero in servizio sarà sostituito da quello di riserva la Ditta dovrà comunque avere a disposizione un ulteriore elicottero sostitutivo dello stesso tipo e modello, e con le caratteristiche e configurazioni di cui al presente Capitolato, allo scopo di assicurare una sollecita sostituzione in caso di avaria degli aeromobili al momento impiegati nel servizio. Anche in questo caso trovano applicazione le penali di cui all'art. 18 in caso di ritardata sostituzione.

La configurazione degli elicotteri sostitutivi dovrà essere uguale a quella dei titolari; ciò vale anche per i supporti degli apparati elettromedicali.

La configurazione degli elicotteri così come proposti dovrà essere approvata dall'ENAC o dall'Autorità aeronautica competente.

Sono a carico della DA i costi derivanti da adeguamenti degli aeromobili a seguito di eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

Art. 36 - Manutenzione degli elicotteri

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli elicotteri sono effettuate nel rispetto dei programmi di manutenzione approvati dall'ENAC e sono a carico della DA, che dovrà assicurare la continuità operativa del servizio.

La DA si dovrà impegnare a garantire, presso ogni base operativa, la disponibilità di attrezzature, ricambi (per esempio engine control panel) e materiale di supporto necessari per fronteggiare le esigenze di manutenzione programmate e le più ricorrenti avarie secondo il livello di intervento approvato. I ricambi, le attrezzature e gli equipaggiamenti necessari per adempiere alle operazioni di manutenzione programmata degli elicotteri dovranno essere conformi a quanto riportato nel C.A.M.E. (Continuing Airworthiness Management Exposition) e nel M.O.E. (Maintenance Organisation Exposition) approvato ENAC/EASA per la base HEMS.

Le operazioni di manutenzione programmata dovranno essere effettuate al di fuori degli orari di operatività.

Nel caso di interventi di manutenzione programmate e straordinarie la DA dovrà assicurare la continuità del servizio mediante un elicottero sostitutivo (stand-by) nei termini indicati nel presente Capitolato.

Tutte le attività di gestione dell'aeronavigabilità e tutte le attività di manutenzione dovranno essere effettuate dalla DA o dalla Ditta di Manutenzione con cui la stessa abbia in essere un regolare contratto in accordo a quanto previsto dalla regolamentazione vigente.

Ove la Ditta di manutenzione fosse sostituita, la DA dovrà fornire alla Stazione Appaltante la documentazione completa comprovante il livello di certificazione manutentiva in possesso della Ditta

subentrante. La SA si riserva di esprimere il gradimento della nuova Ditta di manutenzione proposta dalla DA per lo svolgimento delle attività manutentive.

La DA dovrà predisporre con congruo anticipo un programma tale da garantire un intervallo razionale tra le varie scadenze per gli interventi di “base maintenance e line maintenance” degli elicotteri delle tre basi.

In accordo con le direttive emergenti dall'Appendice 5 al documento Conferenza Stato – Regioni - Repertorio n. 2200 del 3 febbraio 2005 e conformemente alle discipline aeronautiche applicabili la DA dovrà predisporre, in stretto coordinamento con il personale sanitario, le procedure attinenti agli interventi correlati alla disinfezione dell'aeromobile.

Nel caso in cui il tecnico di manutenzione sia impiegato nel ruolo di TCM e si verifichi la necessità di effettuare operazioni di manutenzione significative, con tempi di lavorazione che impediscano al Tecnico assegnato alla base un tempo libero dal servizio di 10 (dieci) ore con un riposo fisiologico di almeno 8 (otto) ore, la DA dovrà provvedere ad assegnare risorse tecniche aggiuntive per l'esecuzione dei lavori.

La pianificazione manutentiva, oltre alla garanzia dell'aeronavigabilità dell'elicottero, dovrà prevedere:

- il mantenimento in condizioni ottimali della parte estetica (interna/esterna) e funzionale dell'elicottero riparando o sostituendo, ove è necessario, quando presenti segni di evidente usura;
- la funzionalità degli equipaggiamenti in dotazione al personale di condotta e all'equipaggio sanitario (es. radio di comunicazione T/B/T e altri apparati di comunicazione portatili, cuffie ecc.).

È facoltà della DA disporre di un eventuale programma di manutenzione progressiva approvato in più periodi notturni. In tal caso, l'elicottero dovrà essere disponibile all'orario di inizio del servizio del giorno successivo.

Gli interventi di manutenzione ordinaria programmati dovranno essere segnalati per iscritto alla SA almeno 48 (quarantotto) ore prima della loro effettuazione.

Art. 37 - Personale dell'equipaggio di missione a carico della SA

La componente sanitaria dell'equipaggio di missione è costituita da un medico di emergenza e da un elisoccorritore. In funzione del tipo di missione può essere prevista anche la presenza a bordo di un tecnico del CNSAS o del BRD-AVS opportunamente addestrato, o altro personale (per esempio soccorso acquatico) in relazione alla tipologia dell'intervento richiesto dalla CPE. Tutti i membri dell'equipaggio di missione a turno impiegati dovranno essere preparati ed addestrati, per quanto di competenza, a cura della DA per le operazioni in elicottero ed in ambiente impervio ed ostile, in modo che risultino formalmente addestrati alle operazioni HEMS, elisoccorso in montagna, imbarco e sbarco con verricello di soccorso, imbarco e sbarco dal volo stazionario come richiesto dalle norme in vigore.

In caso di missioni, che richiedono l'utilizzo della termoculla, l'equipaggio di missione è costituito oltre che dal personale della DA, dall'elisoccorritore, da un medico e da un infermiere del reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale.

In caso di missioni, che richiedono l'utilizzo di una macchina ECMO (Extra-Corporeal Membrane Oxygenation), l'equipaggio di missione è costituito oltre che dal personale della DA, da un elisoccorritore, da due medici cardio-anestesisti o da un medico cardio-anestesista ed un infermiere/tecnico perfusionista.

Art. 38 - Equipaggio della DA

Nelle missioni HEMS – anche per le missioni NVIS - l'equipaggio minimo è composto da pilota e TCM. Su specifica richiesta motivata della DA e per archi di tempo limitati e concordati tra la DA e la SA sarà possibile impiegare co-piloti sulle tre basi (anche in sistema di rotazione) allo scopo di formazione e

preparazione degli stessi per l'impiego futuro all'interno del presente affidamento. La DA si impegna pertanto a destinare in via preferenziale i nuovi piloti così formati, una volta acquisite le caratteristiche ed i requisiti richiesti dal presente capitolato speciale, sulle tre basi provinciali di cui all'art. 1. I costi per l'impiego dei co-piloti saranno a carico esclusivo della DA.

La Ditta dovrà tenere costantemente a disposizione un tecnico di manutenzione in possesso di una Licenza di Manutentore Aeronautico (LMA) - Certifying Staff con abilitazione sul modello di elicottero impiegato/i nel servizio e per quello sostitutivo.

Le funzioni di TCM e/o HHO possono essere svolte dal Tecnico di Manutenzione o dall'elisoccorritore. Qualora si decida, che le funzioni di TCM e/o HHO vengano svolte da elisoccorritori indicati dalla SA, la formazione ed il mantenimento della qualifica è a carico della DA.

Il personale della DA proposto per il servizio, dovrà avere una conoscenza scritta e parlata della lingua italiana, nonché della lingua nella quale sono scritte le procedure dell'impresa e le documentazioni del Costruttore. Dovrà rispondere almeno ai seguenti profili professionali:

Pilota

Licenza: CPL(H) in corso di validità o superiore o titolo equivalente.

Abilitazioni in corso di validità:

- sul modello di elicottero proposto per il primo periodo con esperienza di almeno 100 ore, ridotte a 50 se già in possesso di una esperienza di attività di almeno 500 ore con elicotteri plurimotori. I requisiti di cui al presente capoverso dovranno essere posseduti alla data prevista dall'art. 27.
Sugli elicotteri di nuova generazione previsti per il secondo periodo, la SA prenderà in considerazione istanze della DA finalizzate alla riduzione del totale di ore sul modello, subordinando l'approvazione all'evidenza di uno specifico addestramento che, oltre alla mera abilitazione sulla variante migliorativa, ne curi la familiarizzazione per tutte le condizioni di impiego e ambientali che caratterizzano i servizi richiesti con il presente Capitolato.
- al volo strumentale (IR) sul tipo e modello di aeromobile previsto per il servizio.
- qualifica alle operazioni NVIS, ottenuta a seguito di completamento dei programmi di addestramento e controllo definiti dalla DA e approvati dalla competente Autorità Aeronautica.
- essere esente da contestazione in corso, da parte dell'Autorità Aeronautica competente, relativamente ad infrazioni che ne limitino l'attività attraverso la revoca o sospensione della licenza.
- possesso di certificazione di idoneità psicofisica al volo di prima classe.

Esperienza di volo:

Totale su elicottero non inferiore a 2.000 ore, comprensive di:

- 500 ore di pilota in comando "single pilot"
- 500 ore in tipologie ambientali simili a quelle della Provincia Autonoma di Bolzano ovvero volo in montagna
- 1.000 ore su elicotteri a turbina, di cui almeno 300 su plurimotore
- 100 ore di volo strumentale
- 500 ore di attività HEMS
- attività di volo notturno non inferiore a 50 ore di volo
- 10 avvicinamenti, atterraggi e decolli notturni in siti operativi in un ambiente operativo simile a quello dell'operazione prevista con l'elicottero o in un FFS di livello D.

Esperienza distinta per tipologia di impiego:

- verricello: 100 cicli in operazioni di soccorso con verricello

Copilota (solo in caso di attivazione di operatività H24 e/o qualora necessariamente richiesto dalla normativa in vigore):

Licenza: CPL(H)

Abilitazioni in corso di validità:

- abilitazione in corso di validità sul tipo di elicottero in offerta, con esperienza sul tipo di almeno 25 ore;
- abilitazione strumentale (IR)
- qualifica alle operazioni NVIS, ottenuta a seguito di completamento dei programmi di addestramento e controllo definiti dalla DA e approvati dalla competente Autorità Aeronautica.
- essere esente da contestazione in corso, da parte dell'Autorità Aeronautica competente, relativamente ad infrazioni che ne limitino l'attività attraverso la revoca o sospensione della licenza;
- possesso di certificazione di idoneità psicofisica al volo di prima classe;

Esperienza di volo:

- attività complessiva minima di 300 ore di volo totali su elicottero;
- superamento del corso Multi-Crew Coordination (MCC);
- attività complessiva minima di 30 ore di volo notturno;
- attività complessiva minima di 30 ore di volo strumentale;
- attività specifica per le basi con operatività HEMS e HHO;
- 10 cicli di verricello.

Pilota e Copilota:

In caso di attivazione di operazioni PBN da parte della Committente, è richiesto il possesso della qualifica alle operazioni PBN con capacità di effettuare operazioni "Localizer Performance with Vertical guidance (LPV)" e "RNP 0.3", ottenuta a seguito di completamento dei programmi di addestramento e controllo definiti dalla DA e approvati dalla competente Autorità Aeronautica.

Addestramento ricorrente:

Alla data di avvio del servizio e per tutta la durata dell'appalto, i piloti e copiloti devono soddisfare anche i seguenti requisiti di attività recente nei precedenti 90 giorni:

- attività specifica per le basi con operatività HEMS e HEC/HHO: 3 cicli di impiego del verricello che includano transizione da volo stazionario a volo traslato e successivo volo stazionario.
- 3 ore di volo strumentale (anche simulato) con 3 procedure di ingresso involontario in condizioni IMC o 3 procedure strumentali eseguite sull'elicottero in servizio o su simulatore di volo rappresentativo del tipo di aeromobile.
- attività specifica per le basi con operatività notturna: in carenza di attività recente nei trenta giorni precedenti, almeno 1 ora di volo notturno NVIS con minimo 3 decolli e 3 atterraggi di cui 2 su sito operativo "pre-surveyed" per operazioni NVIS.

In carenza di attività recente su elicottero, è ammesso effettuare attività di addestramento e controllo su simulatore di volo approvato per tipo di elicottero, in accordo ai programmi di addestramento e di controllo definiti dalla DA e approvati dalla competente Autorità Aeronautica

Rispondenza dei requisiti previsti per CRM – Crew Resource Management:

La DA deve far svolgere corsi di formazione iniziale e ricorrente a favore del proprio personale assegnato al servizio che tengano conto dei principi di "Crew Resource Management" (CRM), con l'obiettivo di piena conoscenza delle procedure definite e di integrazione di tutto il personale coinvolto nelle operazioni.

Qualificazione di area:

Tutti gli equipaggi di condotta assegnati al servizio oggetto di appalto, oltre alle caratteristiche già menzionate, devono possedere o acquisire buona conoscenza del territorio prima di essere impiegati stabilmente nelle basi HEMS della Provincia Autonoma di Bolzano.

Per quanto concerne l'attività di volo notturna, gli equipaggi di condotta, prima di essere inseriti in turno di servizio, devono aver completato la qualificazione per l'area in cui è previsto effettuare il servizio, con particolare riferimento a quelle infrastrutture a servizio delle operazioni provinciali che, in esito a ricognizione della DA, siano state classificate come siti operativi pre-surveyed e come tali le relative schede siano state inserite nel Manuale delle Operazioni Parte C.

Saranno verificate in sede di stipula ed esecuzione del contratto l'attività di volo effettivamente svolta in ambiente con caratteristiche orografiche analoghe a quelle della Provincia di Bolzano, l'esperienza nei recuperi in parete mediante l'impiego del verricello e l'attività, come pilota, svolta a bordo del tipo di elicottero proposto per il servizio.

Conoscenza delle lingue:

È richiesta la conoscenza della lingua italiana ad un livello equivalente ad almeno B2 come definito nel Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Ove il personale della DA non sia di madrelingua italiana tale conoscenza dovrà essere autocertificata ai sensi del DPR 445/2000. La SA si riserva di verificare l'effettiva rispondenza a quanto richiesto anche con l'impiego di personale qualificato e l'utilizzo di test dedicati. La conoscenza della lingua tedesca (se conosciuta) dovrà essere autocertificata ai sensi del DPR n. 445/2000.

Tecnico di Manutenzione

Licenza: Licenza di Manutentore Aeronautico (L.M.A.) ed autorizzazione a certificare rilasciata dall'organizzazione di manutenzione, quale B1/Certifying Staff con abilitazione sul/sui modello/i di elicottero impiegato/i nel servizio e per quello/i di riserva da almeno tre anni, oppure in possesso di Licenza di Manutentore Aeronautico in categoria C (tecnico manutenzione di base) per elicotteri del tipo e modello di quello/i impiegato/i nel servizio e per quello/i di riserva con esperienza continuativa come manutentore di base per almeno 18 mesi, ovvero equivalente certificazione rilasciata da almeno tre anni da altra Autorità Aeronautica non italiana in accordo a EASA Parte 66 per poter svolgere attività di Parte 145 con le stesse competenze ed esperienza continuativa sopra richieste. Per elicotteri nuovi di fabbrica introdotti nel secondo periodo è richiesto che i tecnici di manutenzione siano in possesso dell'estensione dell'abilitazione quale B1/Certifying Staff o di LMA in categoria C sul nuovo modello.

È richiesta la conoscenza della lingua italiana ad un livello equivalente ad almeno A2 (ovvero intermedio superiore) come definito nel Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Ove il personale della DA non sia di madrelingua italiana tale conoscenza dovrà essere autocertificata ai sensi del DPR 445/2000. La SA si riserva di verificare l'effettiva rispondenza a quanto richiesto anche con l'impiego di personale qualificato e l'utilizzo di test dedicati. La conoscenza della lingua tedesca (se conosciuta) dovrà essere auto-certificata ai sensi del DPR n. 445/2000.

Technical Crew Member

- qualificazione ed addestramento in accordo a quanto disposto nel Reg. 965/2012, nelle altre normative applicabili ed in accordo ai programmi sviluppati dalla DA ed approvati dall'Autorità Aeronautica competente, ai compiti a bordo dell'aeromobile o a terra allo scopo di assistere il pilota durante le operazioni HEMS, HEMS HEC, HHO;
- possesso di comprovata esperienza ed abilità in operazioni reali di soccorso con l'uso del verricello, anche in ambiente montano ed ostile;
- comprovata esperienza di almeno 50 operazioni al verricello negli ultimi 3 (tre) anni

Considerato che l'addestramento e la qualificazione del TCM vengono effettuati dall'operatore in relazione alla zona di operazioni ed al modello di elicottero, sarà verificata l'attività di volo svolta in ambiente con caratteristiche orografiche analoghe a quelle della Provincia di Bolzano, l'esperienza nei recuperi in parete mediante l'impiego del verricello e l'attività, come TCM nell'impiego HHO/HEC, svolta a bordo del tipo di elicottero proposto per il servizio.

È richiesta la conoscenza della lingua italiana ad un livello equivalente ad almeno come definito nel Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Ove il personale della DA non sia di madrelingua italiana tale conoscenza dovrà essere autocertificata ai sensi del DPR 445/2000. La SA si riserva di verificare l'effettiva rispondenza a quanto richiesto anche con l'impiego di personale qualificato e l'utilizzo di test dedicati. La conoscenza della lingua tedesca (se conosciuta) dovrà essere auto-certificata ai sensi del DPR n. 445/2000.

La DA (o l'RTI) dovrà fornire secondo le modalità e la tempistica di cui all'art. 27, la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti da parte dei TCM/Tecnici di Manutenzione.

L'attività di volo dei piloti, l'esperienza dei TCM e dei Tecnici di Manutenzione dovrà essere autocertificata dagli interessati ai sensi del DPR. n. 445/2000.

Tutti i piloti dovranno essere esenti da contestazioni in corso circa le norme di volo.

L'attività di volo dei piloti e dei TCM svolta in ambiente con caratteristiche orografiche analoghe a quelle della Provincia di Bolzano, l'esperienza nei recuperi in parete mediante l'impiego del verricello e quella sul tipo di elicottero dovrà essere documentata dalla ditta ed autocertificata dall'interessato. La DA dovrà comunicare mensilmente alla SA il cronoprogramma dell'aggiornamento/addestramento del proprio personale, qualora richieda attività su una delle basi oggetto del presente Capitolato Speciale. Tale comunicazione dovrà pervenire alla SA entro il 15 del mese precedente.

Art. 39 - Turnazione

La DA dovrà impiegare, per il servizio in oggetto, il personale pilota/tecnico per il quale ha le approvazioni e dovrà impegnarsi a mantenere in servizio giornaliero almeno un Tecnico di Manutenzione per tutta la durata dell'attività.

La DA dovrà garantire la turnazione regolare del personale di condotta e dei TCM.

La DA deve far sì che, per ogni turno, almeno uno dei componenti il proprio equipaggio di missione (pilota/copilota o TCM) sia in possesso di elevata esperienza operativa e di approfondita conoscenza delle aree oggetto del servizio.

La DA dovrà presentare una copia, facsimile, della turnazione del proprio personale pilota/TCM con evidenza delle modalità di sostituzione per garantire le ferie del personale nel rispetto delle vigenti norme e per far fronte a improvvise situazioni eccezionali (malattie, congedi straordinari, ecc.).

A cadenza trimestrale, la DA provvederà a comunicare all'Ente committente l'articolazione dei turni del personale delle basi, secondo le modalità previste dalla SA con aggiornamento tempestivo delle modifiche dei turni entro un massimo di 24 ore prima dell'inizio del turno.

Qualsiasi sostituzione di personale programmato in servizio dovrà essere comunicata con anticipo, anche a mezzo PEC, al Referente della SA e debitamente autorizzata dalla SA.

I componenti dell'equipaggio dovranno essere sostituiti, in tempo ragionevolmente breve, con altro personale di pari requisiti e qualifiche ed approvato per l'impiego sulla base, qualora dovessero insorgere motivi di immediata indisponibilità.

Art. 40 - Competenze

Il medico di turno in elisoccorso è il responsabile sanitario della missione. Ferme restando le competenze proprie dei piloti in funzione delle superiori esigenze della fattibilità e della sicurezza del volo, la gestione della missione di soccorso avviene secondo i protocolli stabiliti dall'Ente.

Art. 41 - Addestramento ed aggiornamento del personale

Personale della DA

I piloti dovranno essere qualificati per l'area di operazioni di cui al primo comma dell'art. 29 in accordo con quanto previsto dal Regolamento UE 965/2012 cura e spese della DA prima di iniziare il servizio. Ciò vale anche per i piloti che per qualsiasi ragione siano chiamati a sostituire i titolari in corso di vigenza contrattuale.

Il personale della Ditta dovrà svolgere l'attività di addestramento periodico/riqualificazione, in ottemperanza alla normativa per il mantenimento delle qualifiche professionali, al di fuori dell'orario di servizio svolto presso le basi operative ed a spese della DA.

Quando per il modello di elicottero proposto per il servizio sia disponibile un simulatore di volo di livello "D" (FFS level D) presso un centro di addestramento approvato dall'Autorità Aeronautica, la DA è tenuta a programmare presso quella sede ciascun pilota per l'effettuazione di addestramento ricorrente.

Il programma di addestramento al simulatore dovrà coprire in un arco temporale di 3 (tre) anni tutte le maggiori avarie ai sistemi dell'elicottero e le relative procedure correttive.

La DA è tenuta a prestare particolare attenzione e cura nell'effettuazione dell'addestramento di formazione e ricorrente finalizzato al CRM. Alla SA sarà data evidenza dei programmi e della relativa attuazione.

La DA si impegna a rispettare i programmi d'addestramento ed i controlli di ogni componente l'equipaggio impiegato per il servizio e comunicherà alla Stazione Appaltante l'avvenuta esecuzione di tali programmi ed il rispetto delle scadenze pianificate secondo le discipline di riferimento.

Il personale di volo e/o di terra, impiegato dalla DA per il raggiungimento dei contenuti del presente Capitolato Speciale, dovrà frequentare eventuali corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dall'Amministrazione Provinciale o dall'Ente appaltante a cura e spese della DA stessa.

Personale non della DA

La DA metterà a disposizione, durante l'orario di servizio e senza oneri aggiuntivi, personale e mezzi aeronautici dedicati per la formazione iniziale e l'addestramento periodico del personale sanitario e di qualsiasi altra figura tecnica del soccorso designato dalla SA per un massimo di 40 ore di volo all'anno, non cumulabili, in due o tre sessioni annuali. Le ore di volo eccedenti le 40 saranno retribuite alla tariffa dell'attività HEMS.

L'addestramento dovrà avvenire con le modalità e i tempi concordati con la Direzione della HELI.

Tutto il personale sanitario e di soccorso designato dalla SA dovrà essere abilitato prima dell'inizio del servizio a cura della DA secondo quanto previsto dalla normativa aeronautica vigente in Italia e, ove questo sia richiesto dalla norma in vigore, addestrato in base a programmi approvati dall'ENAC (es. imbarco/sbarco con verricello, in volo stazionario, assistenza all'imbarco/sbarco di infortunati in volo stazionario ecc.).

La SA ha facoltà di designare il personale che dovrà essere abilitato a cura della Ditta a svolgere le funzioni di TCM/HHO/HEC secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

Il personale della SA e di soccorso già abilitato ai sensi della sopra citata normativa, dovrà seguire il corso di aggiornamento/riqualificazione predisposto dalla DA; l'aggiornamento/riqualificazione di tale personale dovrà essere completato prima dell'inizio del servizio.

La DA dovrà designare una persona di riferimento tra il proprio personale impiegato sulle tre basi, che funge come unico riferimento per domande e questioni tecniche relative anche ai programmi e contenuti formativi del personale non della DA.

La Ditta dovrà disporre e presentare, nella documentazione fornita all'atto della gara i manuali con i programmi di addestramento per il personale che opera nel servizio. Ove richiesto dalla competente

Autorità Aeronautica i programmi dovranno essere da questa approvati e di tale approvazione dovrà essere data evidenza.

In occasione delle esercitazioni disposte dalla SA, previa informativa inviata con un preavviso di giorni 15 (quindici) calendariali, la DA dovrà garantire, senza oneri aggiuntivi e per un massimo di giorni 30 all'anno, la disponibilità di una cisterna di 1.000 litri di carburante ed il personale addetto al rifornimento in luogo idoneo all'atterraggio dell'elicottero in servizio, in località facilmente raggiungibile e circoscritta nell'ambito di 150 chilometri dalla base HEMS. In occasione di tali esercitazioni la DA dovrà organizzarsi allo scopo di assicurare comunque l'effettuazione del servizio tenendo in debito conto i limiti imposti dalla normativa per l'attività di volo giornaliera (eventualmente impiegando un secondo pilota).

La SA potrà nominare un gruppo di elisoccorritori, che accompagnano il personale della DA nella formazione continua per il personale sanitario e delle organizzazioni coinvolte nelle missioni. La DA deve consegnare almeno 60 giorni prima dell'inizio del servizio un manuale delle procedure operative per le operazioni di soccorso da parte della DA.

È compito della DA inserire tempestivamente nel proprio manuale operativo, dopo le opportune verifiche a proprie spese, i siti di addestramento proposti dalla SA. È richiesto alla DA di predisporre una procedura di risk assesment finalizzata alla gestione di indisponibilità di un sito presso il quale è stata programmata un'attività addestrativa, a causa di un evento non prevedibile in fase di pianificazione dell'attività (es. sorgenza di ostacoli temporanei all'ultimo minuto e non conoscibili a priori che possono inficiare l'attività addestrativa programmata), in modo da non dover annullare l'attività di formazione già programmata.

Art. 42 - Dotazioni ed incombenze a carico dell'Ente appaltante

La SA provvederà, presso ciascuna delle tre basi operative, alla fornitura ed alla manutenzione degli apparati elettromedicali, alla fornitura ed al ripristino del materiale di consumo e strumentario medico chirurgico necessario a giudizio dell'équipe medica, alla pulizia e disinfezione delle apparecchiature elettromedicali, all'acquisto dei materiali mancanti ed alla rigenerazione di tutti i materiali di consumo non previsti a carico della DA. La SA provvede alla ricarica delle bombole di ossigeno asportabili/trasportabili.

Allegati

"1" - Caratteristiche degli elicotteri

"2" - Caratteristiche dei comparti sanitari ed equipaggiamento.

"3" - Rete di elisuperfici della Provincia Autonoma di Bolzano

ALLEGATO “ 1 “

CARATTERISTICHE DEGLI ELICOTTERI IN SERVIZIO PRESSO LE BASI DI BOLZANO, BRESSANONE E LASA E DEGLI ELICOTTERI SOSTITUTIVI

Gli elicotteri da destinare alle tre basi provinciali e quello/i sostitutivo/i dovranno rispettare i requisiti e le caratteristiche di seguito indicate, pena l'esclusione.

Gli aeromobili proposti per il servizio e quello/i sostitutivo/i dovranno essere in grado di garantire, nella configurazione cabina HEMS presentata ed approvata dall'ENAC o dall'Autorità estera competente, classi di prestazioni compatibili con lo stato dei luoghi per ciascuna delle singole elisuperfici/eliporti della rete di destinazioni HEMS, secondo procedure approvate/accettate dall'Autorità Aeronautica competente.

In aggiunta/integrazione alle installazioni fisse indicate nel “Regolamento Provinciale concernente l'organizzazione del servizio di Pronto Soccorso con eliambulanza” emanato con D.P.P. 24 ottobre 2013, n. 30, gli elicotteri proposti alla data di presentazione dell'offerta dovranno avere le seguenti caratteristiche:

1. omologazione di tipo (Type Certificate Data Sheet);
2. età non superiore a 15 (quindici) anni dalla data di costruzione o di rilascio del primo Certificato di Navigabilità (C.N.) alla data di scadenza per la partecipazione alla gara;
3. doppio comando lato copilota amovibile;
4. dotazione di carrello di atterraggio a pattini con caratteristiche tali da consentire all'elicottero di operare su terreni scoscesi e non preparati;
5. possibilmente tre telecamere esterne di sicurezza per monitoraggio durante le operazioni di atterraggio/decollo e di sbarco/imbarco con verricello, di cui due montate sulla coda ed una sul verricello;
6. predisposizione meccaniche ed elettriche per impianto faro di ricerca esterno;
7. dotazione di trasmettitore localizzatore automatico di emergenza (ELT (A)) in accordo con CAT.IDE.H.280;
8. ADSB out
9. avionica Glass Cockpit e integrata con Moving Maps avente la possibilità di presentare tutte le informazioni principali di volo su un unico schermo;
10. sistema per la visualizzazione degli ostacoli al volo messi a disposizione da parte della Provincia Autonoma di Bolzano;
11. sistema per ricevere dettagli sull'intervento (dati GPS ecc.) inviati dalla CPE in formato digitale con la possibilità di inviare e ricevere i relativi dati in tempo reale;
12. supporto per Apple iPad comprensivo di alimentazione elettrica, in posizione su cruscotto ed accessibile da pilota e TCM o copilota; il requisito può essere soddisfatto tramite un supporto per Apple iPad in posizione centrale sul cruscotto, o tramite due supporti per Apple iPad posizionati uno sul lato pilota del cruscotto ed uno sul lato TCM/copilota del cruscotto;
13. possibilità di utilizzo del telefono GSM installato in posizione facilmente accessibile a bordo, facente parte della strumentazione fissa dell'aeromobile, con possibilità di comunicazione in Intercom;
14. sistema di comunicazione wireless funzionante in modalità “full duplex”, omologato per lo specifico modello di aeromobile fornito ove richiesto, da utilizzarsi per le comunicazioni durante le operazioni al verricello o per comunicazioni fra equipaggio di condotta ed equipaggio sanitario/tecnico in prossimità dell'aeromobile. Il sistema proposto dev'essere testato dal personale della SA e di comprovata affidabilità.
15. sistema di geolocalizzazione dell'elicottero in tempo reale visualizzabile in C.O.;
16. step esterno cabina in zona porte scorrevoli;

17. fusoliera, serbatoi, pattini e sedili equipaggio preferibilmente ad assorbimento di energia, allo scopo di fornire la maggior sicurezza a quanti si trovano a bordo dell'elicottero;
18. sedili pilota e copilota regolabili in altezza;
19. i sedili nel comparto sanitario devono essere possibilmente ripiegabili, facilmente asportabili/installabili, avere un peso ridotto, una piastra girevole integrata, cinghie rimovibili (per la disinfezione), permettere un movimento longitudinale con una sola mano, essere collocabili in varie posizioni su assi longitudinali diversi, avere delle cinghie con avvolgimento inerziale per facilitare il movimento da seduti, disporre di imbracature singole o collegate opzionali, i fermi del sedile devono consentire una semplice collocazione della posizione;
20. radioaltimetro con avviso luminoso che entri in funzione al di sotto di una quota selezionabile dal pilota e di un avvisatore acustico con voce sintetica non selezionabile;
21. basso rapporto peso operativo al decollo/potenza massima, tale da garantire il regolare e sicuro svolgimento della missione in tutte le situazioni operative con elicottero in versione sanitaria;
22. sistemi in grado di assicurare un rapido avviamento dei motori;
23. strumentazione e certificazione IFR "single pilot", sistema di navigazione satellitare GPS "Moving Map" fisso, integrato nel pannello strumenti;
24. equipaggiamento costituito da:
 - sistema per estinzione incendio nei reparti motore;
 - freno rotore;
 - kit di sistemazione funzionale delle apparecchiature elettromedicali e di fissaggio adeguato delle componenti sanitarie asportabili e trasportabili, di facile installazione con possibilità di scambiare posizione tra i diversi elettromedicali, certificato dall'autorità aeronautica competente;
 - impianto di erogazione di ossigeno certificato dall'autorità aeronautica competente composto da massimo 2 bombole di ossigeno, per almeno complessivi 1.200 litri, con relativo riduttore, manometro e comando di apertura/chiusura canalizzazioni. Le bombole di ossigeno fornite dalla DA dovranno essere in carbonio e ricaricabili dalla SA secondo la normativa nazionale vigente;
25. verricello di soccorso elettrico certificato dall'autorità aeronautica competente per una portata non inferiore a 270 kg, a meno di disposizioni specifiche da parte dell'Autorità regolatoria che dispongano la riduzione di tale portata, dotato di cavo di almeno 90 mt., con possibilità di arrivare fino a massimo 150 m con l'utilizzo di un "extension rope" certificata, in grado di garantire il recupero del paziente barellato contemporaneamente al soccorritore durante il volo;
26. oltre al pilota ed al TCM sempre presenti, all'interno dell'aeromobile, nel comparto sanitario, dovranno poter essere ospitati almeno:
 - 3 (tre) operatori ed 1 (un) paziente barellato in posizione longitudinale, oppure, in alternativa
 - 2 (due) operatori e 2 (due) pazienti barellati in posizione longitudinale con possibilità di trattamento intensivo di almeno uno dei due oppure
 - 3 (tre) operatori ed 1 (una) termoculla, con il fissaggio dell'insieme sui tre assi oppure
 - 3 (tre) operatori ed 1 (una) barella ad alto biocontenimento (per esempio "EpiShuttle", "Isoark", ecc.), con il fissaggio dell'insieme sui tre assi;
27. possibilità di una rapida conversione ad impiego per il trasporto di persone, almeno 4 (oltre all'equipaggio della Ditta), in caso di necessità di evacuazione da zone disastrose, in situazione di emergenza di massa o in necessità di trasportare sul luogo dell'evento personale di soccorso. Pertanto, dovrà essere disponibile un sedile per ogni base per maxiemergenze o trasporti speciali (a discrezione della SA);
28. impianto radio ed interfonico pilota – equipe sanitaria in perfetto stato di efficienza, con almeno n. 6 prese completo di prolunghie e caschi interfonici per tutti i membri dell'equipaggio della DA (il personale sanitario è dotato di casco a cura dell'Ente appaltante), con possibilità di conferenza nel settore sanitario ed esclusione dei piloti, possibilità di comunicazione BORDO – BORDO e TERRA – BORDO – TERRA, su tutte le frequenze usate dalle centrali operative nazionali

- ed estere confinanti con la provincia di Bolzano e da tutte le associazioni di soccorso sanitario e alpino operanti nella Provincia Autonoma di Bolzano. L'impianto dovrà consentire la comunicazione radio istantanea tra soccorritore ed elicottero durante le operazioni con il verricello; per ragioni di sicurezza del volo, eventuali comunicazioni urgenti da parte del pilota dovranno rivestire carattere di priorità pertanto dovrà essere prevista la possibilità di sovrapposizione a qualsiasi altra comunicazione radio in corso, ovvero altro sistema di avviso acustico. L'installazione dovrà rispondere alle normative applicabili in materia ed essere riportata nelle documentazioni tecniche e di impiego operativo dell'aeromobile ed essere concordata con la SA per permettere un accesso facile e rapido da parte dell'elisoccorritore;
29. disporre di pattini antiaffondamento e da neve, costantemente disponibili per l'installazione presso ciascuna base;
 30. disporre di CVR-FDR, UMS secondo le previsioni normative e del tranciacavi (WIRE STRIKE PROTECTION SYSTEM – WSPS);
 31. dovranno essere del colore stabilito dall'Ente appaltante in accordo con la normativa provinciale in vigore e riportare la scritta: "HELI – Flugrettung Südtirol / Elisoccorso Alto Adige" e il logo del numero unico di emergenza sanitaria "112". A questa dovranno essere aggiunti i logotipi delle organizzazioni costituenti la HELI. L'elicottero utilizzato in caso di temporanea sostituzione del titolare potrà essere di altro colore, ma dovrà in ogni caso mostrare le scritte di cui al presente articolo. La colorazione degli elicotteri con i colori stabiliti dall'Ente appaltante è a carico della DA. Gli elicotteri potranno esibire, oltre alle scritturazioni di cui sopra, alle sigle aeronautiche ed alle indicazioni di sicurezza, esclusivamente il nome della Ditta con un logotipo per fiancata di dimensione non superiore a cm. 20 x 100, la cui posizione dovrà essere approvata dal committente.
 32. sistema night vision goggles;
 33. radar meteo a colori;
 34. T.A.S. (Traffic Advisory System).

L'installazione e/o l'uso a bordo delle attrezzature elettromedicali e radio non aeronautiche di cui al presente Capitolato dovrà essere approvata dall'ENAC o dall'Autorità aeronautica competente per gli aspetti relativi alla installazione e alla compatibilità elettromagnetica, attraverso l'approvazione della configurazione cabina e specifiche approvazioni "NO HAZARD".

Delle citate approvazioni, riportate nei documenti dell'elicottero e dell'operatore (modello 154 e/o altra attestazione equivalente, libretti dell'aeromobile, supplementi al manuale di volo), dovrà essere data evidenza entro la data di inizio del servizio.

Per gli accessori di uso specifico non sottoposti ad approvazione (es. longes di sicurezza interne), dovrà risultare apposito protocollo tra l'Operatore Aereo e la controparte interessata alla scelta ed all'utilizzo. La loro installazione ed il loro utilizzo a bordo è oggetto di apposito protocollo congiunto.

Le procedure per l'uso delle attrezzature sanitarie, quando afferenti a specifiche competenze del PIC, dovranno essere riportate nel Manuale delle Operazioni e approvate dall'ENAC.

Altre eventuali dotazioni tese al miglioramento della qualità del servizio, in particolare per quanto riguarda le dimensioni e l'accessibilità del comparto sanitario anche per operazioni al verricello e qualsiasi altra prestazione aggiuntiva che migliori le performance operative e/o garantisce maggiore sicurezza, costituiranno criterio di valutazione preferenziale.

La configurazione degli elicotteri così come proposti dovrà essere approvata dall'ENAC o dall'Autorità aeronautica competente.

Caratteristiche aggiuntive/integrative relative agli elicotteri proposti per il secondo periodo contrattuale.

È richiesto che gli elicotteri del secondo periodo siano muniti di:

1. due fari "search light" retrattili e girevoli, di cui uno (1) almeno con luce IR e bianca, per operazioni NVIS;

2. ASDB in e out;
3. avionica Glass Cockpit e integrata con Moving Maps tipo EURONAV 7 o, in alternativa, sistemi certificati più avanzati e moderni in grado di fornire migliori prestazioni, avente la possibilità di presentare tutte le informazioni principali della missione di volo su un unico schermo, compresa la visualizzazione degli ostacoli al volo messi a disposizione da parte della Provincia Autonoma di Bolzano (attualmente forniti in formato JavaScript Object Notation (JSON));
4. sistema per ricevere/inviare i dettagli sull'intervento (dati GPS ecc.) inviati dalla CPE in formato digitale con la possibilità di ricevere e inviare i relativi dati in tempo reale (attualmente forniti in formato JavaScript Object Notation (JSON));
5. utilizzo del telefono GSM con sistema Flightcell o altro sistema che consenta l'uso del GSM, del cellulare satellitare e delle funzioni Wi-Fi di bordo;
6. portelloni laterali scorrevoli, di ampie dimensioni per agevolare le operazioni di imbarco e sbarco della barella, nonché il caricamento anche in volo traslato del paziente barellato durante le operazioni con il verricello fino all'interno dell'abitacolo, che hanno anche la funzione di uscita di emergenza (l'intero portellone deve essere abbattibile e fungere da uscita di emergenza, non solo il vetro);
7. sistema FLARM integrato;
8. sistema per ricevere dettagli sull'intervento (dati GPS ecc.) inviati dalla CPE in formato digitale con la possibilità di inviare e ricevere i relativi dati in tempo reale sul pannello strumenti;
9. comparto sanitario ampio, razionale, ergonomico, di dimensioni tali da poter ospitare sulla barella un paziente di altezza di 185 cm e peso almeno di 150 kg, anche in senso al carico statico, in grado consentire la miglior accessibilità ed il trattamento intensivo di un paziente barellato e soddisfare i requisiti delle configurazioni richieste per contenimento e distribuzione ergonomica delle attrezzature;
10. possibilità di trasporto della termoculla ATOM V808 su barella Stollenwerk 4002 Roll-in Stretcher.

ALLEGATO “2”

CARATTERISTICHE DEL COMPARTO SANITARIO ED EQUIPAGGIAMENTO MINIMO DI BORDO, SANITARIO E NON SANITARIO DEGLI ELICOTTERI IN SERVIZIO PRESSO LE BASI DI BOLZANO, BRESSANONE E LASA E DEGLI ELICOTTERI SOSTITUTIVI

Il comparto sanitario dovrà essere in condizioni di illuminazione tale da consentire l'effettuazione di tutte le operazioni di assistenza ai pazienti, indipendentemente dalla luminosità esterna di giorno e di notte.

I supporti per il sostegno e l'ancoraggio delle apparecchiature elettromedicali dovranno essere in posizioni tali da renderli visibili ed agevolmente accessibili da parte degli operatori sanitari, nonché sicuri per gli utilizzatori. Gli elettromedicali dovranno avere le possibilità di essere spostati su altri supporti all'interno dell'elicottero senza l'utilizzo di utensili.

I supporti di cui sopra in dotazione agli elicotteri presentati in gara ed all'elicottero/i di riserva, dovranno essere quelli relativi alle apparecchiature elettromedicali in uso al momento dell'aggiudicazione dell'appalto presso le basi di Bolzano, Bressanone e Lasa. In caso di sostituzione di dette apparecchiature è a carico della DA la fornitura e l'installazione dei nuovi supporti nonché la loro certificazione.

Gli spazi per il deposito dei materiali di consumo dovranno essere facilmente accessibili e tali da impedire la fuoriuscita accidentale del materiale contenuto durante le operazioni di volo.

Il comparto dovrà essere idoneo all'alloggiamento della termoculla fornita dalla SA e di una barella ad alto biocontenimento, per le quali dovrà anche essere possibile l'alimentazione elettrica e di ossigeno, con predisposizione e certificazione a cura della DA del sistema di supporto.

Dovrà essere assicurata la presenza di almeno 4 prese da 12 – 28 V per l'alimentazione e ricarica delle apparecchiature elettromedicali in uso al servizio.

L'accesso per le barelle dovrà consentire le operazioni di carico e scarico mediante idonei sistemi di scorrimento; i sistemi di ancoraggio, per le barelle (anche quella ad alto biocontenimento) e la termoculla, dovranno essere su tre assi per evitare qualsiasi movimento accidentale delle stesse.

A bordo dovranno trovare adeguata collocazione:

- a) KIT SANITARIO compreso delle seguenti attrezzature, stabilmente collocate nel comparto sanitario dell'aeromobile, la cui installazione dovrà essere approvata e certificata dall'Ente aeronautico competente:
 - barelle omologate per ottemperare al disposto dell'Allegato 1;
 - idonea dotazione per il recupero a mezzo di verricello del paziente politraumatizzato;
 - impianto di erogazione dell'ossigeno (come previsto in Allegato “1”);
 - supporti per gli apparati elettromedicali e per la dotazione sanitaria fornita dall'Ente;
 - sistemi di vincolo e supporto per trasporto ed alimentazione in contemporanea di uno presidio ECMO e quattro pompe siringhe usate in contemporanea.

b) APPARATI ELETTROMEDICALI FORNITI DALLA SA

La SA fornirà gli apparati elettromedicali la cui compatibilità elettromagnetica dovrà essere soddisfatta e verificata a cura della Ditta per gli elicotteri proposti.

La Ditta dovrà fornire una razionale installazione a bordo degli apparati elettromedicali che consenta:

- sicurezza di bloccaggio;
- immediata estraibilità;
- visualizzazione e regolazione dei parametri da parte del medico;

- possibilità di collegamento al paziente;
- fornitura di alimentazione elettrica 12 – 28 V e di ossigeno;
- impianto alimentazione elettrica AC (220/230 V);

La Ditta dovrà predisporre l'allestimento in modo tale da consentire il trasporto dell'incubatrice e della barella ad alto biocontenimento.

La manutenzione ordinaria, le riparazioni e/o le sostituzioni e la pulizia delle attrezzature e degli apparati elettromedicali sono a carico della SA.

c) MATERIALE NON SANITARIO FORNITO DALLA DA:

- telefono cellulare in dotazione all'aeromobile;
- una cesoia per la liberazione degli infortunati;
- n° 2 monocli NVG per il personale sanitario;
- prodotti di pulizia/disinfezione della cabina;

d) Ai fini della predisposizione degli ancoraggi, la termoculla fornita dalla SA è il modello ATOM V808.

id	tipologia infrastruttura avio-idro-elisuperficie)	denominazione - Bezeichnung	BASE HEMS - HEMS BASIS	struttura a servizio di infrastrutture sanitarie - Struktur im Dienste einer Gesundheitsinfrastruktur HUB	struttura a servizio di infrastrutture sanitarie - Struktur im Dienste einer Gesundheitsinfrastruktur SPOKE	struttura non a servizio di infrastrutture sanitarie ma con attività significativa - Einrichtung, die nicht einer Gesundheitsinfrastruktur dient, aber eine erhebliche Aktivität aufweist (più di 100 movimenti annui per attività HEMS - mehr als 100 Bewegungen pro Jahr für HEMS-Aktivitäten)	in elevazione - Dachlandeplatz	notturna - nachtflugtaugl ich	installazione militare - Militäranlage	gestita -mit Betreiber	gestita-autorizzata ENAC - mit Betreiber und von ENAC autorisiert	siti operativi pre- surveyed - pre- surveyed operating site	coordinate - Koordinaten
1	ELISUPERFICIE	BASE DI ELISOCCORSO BOLZANO [BZ]	SI					SI			SI		N 46° 29.86' E 11° 18.31'
2	ELISUPERFICIE	BASE DI ELISOCCORSO BRESSANONE [BZ]	SI	SI				SI			SI		N 46° 43.51' E 11° 38.88'
3	ELISUPERFICIE	BASE DI ELISOCCORSO PONTIVES [BZ]	SI				SI	SI			SI		N 46° 35' 13" E 11° 37' 49"
4	ELIPORTO	BASE DI ELISOCCORSO LASA [BZ]	SI					SI			SI		N 46° 37' 11" E 10° 41' 8"
5	ELIPORTO	OSPEDALE DI BOLZANO		SI			SI	SI			SI		N 46° 29.941' E 11° 18.727'
6	ELISUPERFICIE	OSPEDALE DI BOLZANO		SI							SI		N 46° 29.93' E 11° 18.47'
7	ELISUPERFICIE	OSPEDALE DI BRUNICO		SI			SI	SI			SI		N 46° 47.96' E 11° 56.19'
8	ELISUPERFICIE	OSPEDALE DI MERANO		SI			SI	SI			SI		N 46° 40.61' E 11° 09.20'
9	ELISUPERFICIE	OSPEDALE DI MERANO										SI	N 46° 40.71' E 11° 08.98'
10		OSPEDALE VIPITENO			SI							SI	N 46° 53.90' E 11° 25.58'
11		OSPEDALE SILANDRO			SI							SI	N 46°37.60' E 10°47.04'
12		OSPEDALE SAN CANDIDO										SI	N 46° 43.93' E 12° 17.49'
13	ELISUPERFICIE	ELI A22 BX						SI			SI		N 46° 43.51' E 11° 38.76'
14		ALDINO CAMPO SPORTIVO										SI	N 46° 21.80' E 11° 21.28'
15		ALPE DI SIUSI										SI	N 46°32.43' E 11°37.22'
16		ANTERSELVA CAMPO SPORTIVO										SI	N 46° 53.15' E 12° 09.17'
17		ANTERSELVA DI MEZZO										SI	N 46°51.75' E 12°06.42'
18		AVELENGO										SI	N 46°39.15' E 11°12.88'
19		BADIA										SI	N 46° 36.53' E 11° 53.80'
20		BELPIANO										SI	N 46°48.27' E 10°29.41'
21		BRENNERO CAMPO SPORTIVO										SI	N 46° 59.85' E 11° 30.07'
22		BRONZOLO										SI	N 46° 23.93' E 11° 19.07'
23		BRUNICO										SI	N 46°48.24' E 11°55.95'
24		BURGUSIO										SI	N 46°43.02' E 10°31.82'
25		CAMPO TURES										SI	N 46° 54.63' E 11° 57.70'
26		CASTELBELLO CIARDES										SI	N 46°37.38' E 10°55.42'
27		CIAMPINOI										SI	N 46° 33.40' E 11° 43.81'
28		COLLALBO										SI	N 46° 32.36' E 11° 27.40'
29		COLLE ISARCO										SI	N 46° 56.29' E 11° 26.36'
30		COLLEPIETRA										SI	N 46°29.08' E 11°27.37'
31		CORTACCIA										SI	N 46°18.17' E 11°13.25'
32		CORTINA ALL'ADIGE										SI	N 46°15.87' E 11°13.43'
33		CORVARA										SI	N 46° 33.05' E 11° 52.30'
34		CURON										SI	N 46°48.42' E 10°32.48'
35		DIGA DI VERNAGO										SI	N 46°44.06' E 10°51.00'
36		DOBBIACO										SI	N 46° 43.96' E 12°13.25'
37		EGNA										SI	N 46°19.32' E 11°16.27'
38		FALZEBEN HOTEL										SI	N 46° 39.94' E 11° 14.39'
39		FALZES										SI	N 46° 48.48' E 11° 52.88'
40		FAVOGNA										SI	N 46° 16.26' E 11° 10.30'
41		FIE' ALLO SCILIAR										SI	N 46°31.07' E 11°29.92'
42		FOIANA										SI	N 46°35.52' E 11°08.52'
43		FONTANEFREDDE										SI	N 46°19.35' E 11°23.05'
44		FUNTANACIA										SI	N 46°34.59' E 11°53.76'
45		GARGAZZONE										SI	N 46°34.62' E 11°12.00'
46		LACES										SI	N 46°36.73' E 10°51.43'
47		LAGHETTI										SI	N 46°16.69' E 11°14.43'
48		LAION										SI	N 46°36.64' E 11°33.99'
49		LANA										SI	N 46°36.49' E 11°10.61'
50		LAPPAGO										SI	N 46° 55.00' E 11° 48.35'
51		LASA C.S.										SI	N 46° 37.32' E 10° 41.61'
52		LAUREGNO										SI	N 46°27.21' E 11°04.05'
53		LAZFONS										SI	N 46°40.46' E 11°33.11'
54		LONGOMOSO										SI	N 46° 32.42' E 11° 28.01'
55		LUTAGO										SI	N 46° 57.31' E 11° 55.28'
56		MADRICIO RIFUGIO										SI	N 46° 29.77' E 10° 36.78'
57		MADRICIO STAZIONE A MONTE										SI	N 46° 29.45' E 10° 35.93'
58		MAGRE'										SI	N 46°16.62' E 11°12.73'
59		MALLES										SI	N 46° 41.42' E 10° 32.23'
60		MALLES CAMPO SPORTIVO										SI	N 46° 40.96' E 10° 33.00'
61		MARANZA SONNENBERG										SI	N 46° 49.01' E 11° 39.61'
62		MARTELLO										SI	N 46°34.00' E 10°47.07'
63		MASEBEN										SI	N 46°49.80' E 10° 39.00'
64		MASO CORTO										SI	N 46°45.22' E 10°46.98'
65		MAZIA										SI	N 46° 41.70' E 10° 37.16'
66		MELAGO										SI	N 46°50.30' E 10°38.43'
67		MELTINA										SI	N 46°35.10' E 11°14.75'
68		MONGUELFO										SI	N 46°45.18' E 12°06.56'
69		MOSO IN PASSIRIA										SI	N 46° 49.70' E 11° 10.20'
70		MULES - MAULS										SI	N 46° 50.28' E 11° 31.78'
71		NATURNO										SI	N 46°38.52' E 11°00.52'

Allegato - Anlage 3														
72		NOVA LEVANTE										Si	N 46°25.70'	E 11°32.28'
73		NOVA PONENTE										Si	N 46°24.77'	E 11°26.00'
74		ORA										Si	N 46°20.45'	E 11°17.27'
75		ORIS										Si	N 46° 37.44'	E 10° 39.25'
76		ORTISEI										Si	N 46°33.88'	E 11°41.51'
77		ORTLES										Si	N 46° 30.44'	E 10° 32.64'
78		PARCINES BRD										Si	N 46°41.07'	E 11°04.83'
79		PARCINES RABLA'										Si	N 46°40.67'	E 11°03.68'
80		PIETRALBA										Si	N 46°23.50'	E 11°24.96'
81		PISCIADU'										Si	N 46° 32.20'	E 11° 49.32'
82		PIZ SOREGA										Si	N 46° 33.40'	E 11° 55.31'
83		PONTE NOVA										Si	N 46° 25.50'	E 11° 29.38'
84		PRATO ALLO STELVIO										Si	N 46°37.58'	E 10°35.72'
85		PROVES										Si	N 46°28.90'	E 11°01.81'
86		RESIA										Si	N 46°49.78'	E 10°30.76'
87		RIDANNA										Si	N 46°54.68'	E 11°18.41'
88		RIFUGIO DANIEL										Si	N 46° 35.70'	E 11° 44.00'
89		RIO BIANCO										Si	N 46°46.20'	E 11°22.18'
90		RIVA DI TURES										Si	N 46°56.63'	E 12°03.87'
91		SALORNO										Si	N 46°14.43'	E 11°12.87'
92		SAN BENEDETTO NAUDERS										Si	N 46° 47.65'	E 11° 41.65'
93		SAN CANDIDO										Si	N 46° 43.93'	E 12° 17.49'
94		SAN CASSIANO FANES										Si	N 46°34.40'	E 11°55.84'
95		SAN FELICE DI SENALE										Si	N 46°30.60'	E 11°06.46'
96		SAN GENESIO										Si	N 46°32.03'	E 11°20.02'
97		SAN GIACOMO (VAL DI VIZZE)										Si	N 46°58.37'	E 11°37.29'
98		SAN GIOVANNI (VALLE AURINA)										Si	N 46°58.90'	E 11°56.70'
99		SAN GISMONDO PUSTERIA										Si	N 46° 48.68'	E 11° 47.81'
100		SAN LEONARDO										Si	N 46°48.87'	E 11°14.58'
101		SAN MARTINO IN BADIA										Si	N 46° 41.41'	E 11° 53.67'
102		SAN MARTINO VAL PASSIRIO										Si	N 46°47.02'	E 11°13.85'
103		SAN NICOLO' VAL D'ULTIMO										Si	N 46°30.50'	E 10°55.32'
104		SAN PANCRAZIO										Si	N 46°34.62'	E 11°04.78'
105		SAN VALENTINO										Si	N 46°46.35'	E 10°32.23'
106		SAN VIGILIO DI MAREBBE										Si	N 46°41.30'	E 11°56.62'
107		SANTA CRISTINA GALLERIA										Si	N 46° 33.42'	E 11° 43.13'
108		SANTA CRISTINA VAL GARDENA										Si	N 46° 33.61'	E 11° 44.11'
109		SANTA VALBURGA										Si	N 46°32.85'	E 11°00.33'
110		SANTA VALBURGA DIGA										Si	N 46° 32.51'	E 10° 59.23'
111		SARENTINO										Si	N 46°38.38'	E 11°21.35'
112		SELVA DEI MOLINI										Si	N 46° 53.38'	E 11° 51.84'
113		SELVA VAL GARDENA (CENTRO ADD.ALPINO CC)										Si	N 46° 33.78'	E 11° 46.30'
114		SELVA VAL GARDENA										Si	N 46° 33.47'	E 11° 45.10'
115		SESTO										Si	N 46°41.48'	E 12°21.53'
116		SIUSI CASTELROTTO										Si	N 46°33.31'	E 11°33.43'
117		SLUDERNO										Si	N 46°39.37'	E 10°34.92'
118		SOLDA										Si	N 46°31.42'	E 10°35.40'
119		SOLDA CROCE BIANCA										Si	N 46°31.50'	E 10°35.30'
120		SOPRABOLZANO										Si	N 46°31.74'	E 11°24.23'
121		STANGHE										Si	N 46°52.95'	E 11°22.96'
122		STELVIO CAMPO SPORTIVO										Si	N 46°35.20'	E 010° 32.38'
123		TERMENO										Si	N 46°20.72'	E 11°15.42'
124		TESIMO										Si	N 46°33.57'	E 11°10.83'
125		TIRES BRD										Si	N 46° 27.99'	E 11° 31.79'
126		TIRES CASA DI RIPOSO										Si	N 46° 28.09'	E 11° 31.44'
127		VAL DI RACINES										Si	N 46°52.07'	E 11°19.52'
128		VALDORA										Si	N 46°46.11'	E 12°01.55'
129		VALLES										Si	N 46°51.10'	E 11°37.37'
130		VARNA CAMPO SPORTIVO										Si	N 46° 43.95'	E 11° 38.68'
131		VILLANDRO										Si	N 46° 37.84'	E 11° 32.41'
132		VIPITENO AVIOSUPERFICIE										Si	N 46°53.07'	E 11°26.39'
133		WATLES										Si	N 46°42.30'	E 10°29.57'